

**BOZZE DI STAMPA**

**15 aprile 2026**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (1867)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **01.1**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01**

*(Disposizioni per la verifica parlamentare del completamento e dell'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Entro tre mesi dalla data ultima per il completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione consuntiva predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale sono indicati i risultati raggiunti, in termini di effettiva qualità ed efficacia degli interventi e di impatto reale sulla crescita economica e sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali del Piano medesimo.

---

## 1.1

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: azioni di supporto tecnico specialistico aggiungere le seguenti: , limitando gli obblighi documentali o sostanziali a carico dei soggetti attuatori a quelli espressamente previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove ancora applicabile.*

---

## 1.2

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Alle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto, in tempo reale e in ambiente dedicato, ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

---

# ORDINI DEL GIORNO

## G1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

quello dei ritardi del meridione d'Italia è da più di un secolo una priorità nazionale e un ambito privilegiato di attenzione nel dibattito e nelle politiche per lo sviluppo e la coesione sociale. Non a caso, l'attualità e urgenza della «questione meridionale» è un punto qualificante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla quale viene dedicata una priorità trasversale («ridurre i divari di cittadinanza») e destinate risorse ingenti (circa il 40 per cento del totale) per finanziare riforme e interventi, talvolta esclusivi per le otto regioni del Mezzogiorno;

nello specifico, secondo quanto espressamente indicato nel PNRR, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno

del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR (pari a circa 82 miliardi, incluso il Fondo complementare), per le otto regioni del Mezzogiorno, a fronte del 34 per cento previsto dalla attuale normativa vigente in favore del Sud per la ripartizione degli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale, previsione peraltro ribadita, a livello normativo, dall'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 (DL semplificazioni) - che disciplina, nella Parte I, la cosiddetta *governance* del PNRR - disponendo che spetta alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel piano stesso;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto parte di una più ampia e ambiziosa strategia può, pertanto, rappresentare una straordinaria occasione per l'Italia, una sorta di «tornante storico» per rispondere ai problemi che la attanagliano, *in primis* la crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia globale, affrontando le grandi trasformazioni determinate dalle transizioni digitale e verde, colmando i persistenti e marcati divari territoriali;

per garantire il corretto andamento del PNRR, il Governo ha messo in piedi una complessa struttura di *governance* per monitorare l'attuazione dei progetti e la dinamica della spesa e risolvere eventuali criticità, il cui compito consiste, a seconda dei casi, nel fornire linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, monitorare l'andamento dei progetti e superare eventuali stalli ed elementi di criticità. Il rispetto delle scadenze è, infatti, una condizione essenziale, dirimente e imprescindibile affinché l'Italia si aggiudichi effettivamente le risorse previste per la realizzazione del Piano;

la suddetta *governance* prevede che per la concreta attuazione del PNRR non è sufficiente la sola ed esclusiva azione del Governo ma anche quella degli enti territoriali (tra cui regioni, province e comuni) individuati quali soggetti attuatori del piano che possono, nel caso in cui non operino correttamente o comunque non rispettino le tappe del cronoprogramma, essere soppiantati da poteri sostitutivi del Governo (che negli ultimi tempi sono stati progressivamente rafforzati) attraverso i quali può attribuire a un altro organo il potere di provvedere all'esecuzione dei progetti;

nonostante l'esistenza di tale apparato quella dell'attuazione del PNRR italiano continua a restare una corsa contro il tempo. I dati confermano le enormi difficoltà che i soggetti attuatori stanno incontrando nella realizzazione delle opere. Spesso indicati tra le principali cause dei ritardi nell'attuazione del piano, regioni, città metropolitane, province e comuni hanno in dotazione ancora una quota massiccia di fondi. La Corte dei conti ha fatto un *focus* sul loro operato e il quadro che ne emerge è poco incoraggiante. Un ultimo aspetto su cui si concentra la Corte dei conti riguarda le criticità riscontrate a livello di *governance* del piano;

il principale ostacolo è rappresentato da una gestione multilivello che fatica a trovare un coordinamento fluido tra le amministrazioni centrali, titolari delle risorse, e i soggetti attuatori locali. Questa fragilità strutturale è alimentata da una cronica carenza di personale tecnico specializzato. Una lacuna che colpisce soprattutto i piccoli comuni che faticano a gestire procedure così complesse come quelle richieste dal PNRR. A questo si deve aggiungere l'elevato *turnover* dei responsabili di progetto (spesso assunti a tempo determinato), aspetto che impedisce la continuità necessaria per portare a termine opere di ampio respiro;

altra nota dolente riguarda i piccoli comuni. A segnalarlo come problema è l'Ufficio parlamentare di bilancio per il quale la dimensione demografica dei comuni ha rappresentato uno dei fattori che hanno condizionato l'adesione ai bandi e l'assegnazione dei fondi, con una quota di comuni che non ha partecipato alle procedure che decresce all'aumentare del numero di abitanti;

i ritardi maggiori nell'esecuzione dei lavori si registrano in Molise, dove tutti i progetti presentano ritardi nell'inizio lavori, Sardegna (con ritardi nel 93,9 per cento dei progetti), Calabria (86,9 per cento) e Campania (78,4 per cento);

sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio tali disparità sarebbero attribuibili in parte a storiche difficoltà del Mezzogiorno nella preparazione e nello svolgimento delle gare, soprattutto da parte di stazioni appaltanti di piccole dimensioni, e in parte alla estrema frammentazione del Piano e alla elevata numerosità di piccoli progetti i cui soggetti attuatori, di natura privata o mista (scuole, associazioni, imprese, consorzi, singole partite Iva o ragioni sociali, e altro), oltre a essere dispersi sul territorio dimostrano una limitata esperienza di gestione delle gare. Se, da un lato, sembrerebbe una chiara scelta pensata per consentire un maggiore coinvolgimento delle comunità territoriali, dall'altro l'UpB individua proprio in questa scelta uno dei motivi dei ritardi accumulati finora, anche in termini di trasmissione dei dati riguardanti l'assegnazione dei lavori e di monitoraggio sul loro avanzamento;

sarebbe necessario intervenire a sostegno dei soggetti attuatori più in difficoltà, anche per evitare che il divario tra nord e sud del Paese e tra aree all'interno delle singole regioni si acuisca ancor di più, divario che il PNRR punta, tra le condizionalità trasversali, a ridurre, con misure volte a migliorare la capacità di spesa e l'efficacia degli investimenti nei territori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli comuni delle regioni del Mezzogiorno, prevedendo un programma di assistenza tecnica di supporto alle attività di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR, destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

## G1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il PNRR avrebbe dovuto costituire l'occasione per lanciare un programma ambizioso con l'obiettivo di cambiare radicalmente la giustizia e la sua percezione da parte dei cittadini, eliminando l'arretrato, riducendo le pendenze e la durata dei procedimenti, da perseguire da un lato attraverso interventi sui codici processuali e sull'ordinamento giudiziario, e dall'altro sul fronte dell'organico di lavoro;

sotto quest'ultimo aspetto il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca, tra l'altro, una serie di disposizioni, come quella all'articolo 2, comma 19, finalizzate alla riduzione dell'arretrato giudiziario che autorizzano per l'anno 2026 il Ministero della giustizia, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo «Convergenza»;

di contro diverso trattamento il Governo ha riservato, escludendoli dal provvedimento, ai contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile (la cui scadenza definitiva è oramai prossima) del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sottoscritti al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa, e di supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della giustizia dal PNRR;

con l'intento di superare la suddetta discriminazione lo scorso mese di marzo il Ministero della giustizia ha pubblicato sul Portale InPA-per il Reclutamento tre avvisi pubblici per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato già reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 da inquadrarsi nell'Area funzionari del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria;

i suddetti bandi prevedono, in totale, la stabilizzazione di 9.119 unità di personale precario (di cui 712 tecnici di amministrazione, 1.488 operatori *data entry* e 6.919 addetti all'Ufficio per il processo), a fronte delle 11.211 censite dall'amministrazione nel PIAO 2026-2028, escludendone, pertanto, 2.092 il cui contratto scadrà definitivamente il prossimo 30 giugno 2026, con grave pregiudizio per il sistema Giustizia che si vedrà privato di personale altamente qualificato che, in questi anni, ha potuto maturare una grande esperienza sul campo;

il bando, inoltre, specifica testualmente che: «ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 è ammessa la partecipa-

zione al personale in servizio alla data di scadenza del presente avviso e che, per effetto dei contratti di lavoro sottoscritti, maturi dodici mesi di servizio continuativo alla data del 30 giugno 2026», senza dare ulteriori dettagli sulle modalità previste per l'attivazione di tale selezione comparativa e se si procederà con la stesura di un'unica graduatoria nazionale o con singole graduatorie regionali;

ogni misura che punti a garantire la prosecuzione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro può rappresentare un segnale positivo, ma in tale circostanza le modalità individuate dal Governo non risolvono il problema. Non si tratta, infatti, di una vera stabilizzazione, bensì di una nuova procedura concorsuale imposta a persone che hanno già superato una selezione e che da anni svolgono il proprio lavoro nella pubblica amministrazione, dimostrando sul campo competenze, professionalità e capacità di sostenere un settore delicato come quello della giustizia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento all'esame con urgenti iniziative normative atte ad aumentare la messa a disposizione dei posti di cui ai bandi riportati in premessa, al fine di ricomprendere nelle selezioni tutto il personale, senza esclusione alcuna, già reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.

---

### **G1.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula AS 1867, nello specifico, introduce nella Sezione I del Capo II un pacchetto articolato di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

nel 2016 durante il Governo Renzi, sulla base di un'intuizione di grande rilevanza per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la preservazione della storia e dell'identità locali, è stato avviato il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» con uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro da destinare a interventi afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, ma successivamente con un *iter* tutt'altro che veloce;

il suddetto recupero doveva essere eseguito attraverso restauri, riqualificazioni e operazioni di valorizzazione, da parte dei destinatari del supporto pubblico individuati attraverso un processo di segnalazioni provenienti direttamente dai territori, dietro il riconoscimento di una cifra massima di-

sponibile di 10 milioni di euro stabilita da una commissione appositamente individuata e che, dopo oltre un anno dalla sua costituzione, ha ritenuto ammissibili 310 progetti e ha indicato i 271 interventi, tutti finanziati a valere sulla dotazione iniziale dei 150 milioni di euro;

la fase attuativa, invece, si è rivelata un procedimento tutt'altro che snello richiedendo continui nuovi passaggi burocratici: il primo è la stipula di una convenzione tra Mibact e comuni per stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti, previa verifica della fattibilità degli interventi sulla base di documentazione prodotta dai comuni; la seconda è la nomina di una seconda commissione deputata all'attuazione del progetto e deputata a verificare, nuovamente, la completezza della documentazione pervenuta e la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto e che ha terminato il lavoro solo nella prima metà del 2021, ossia ben cinque anni dopo l'avvio del Progetto;

successivamente è intervenuto il CIPRESS che con delibera del 27 dicembre 2022 ha di fatto defanziato completamente il progetto lasciando sospese le opere e condannando i comuni interessati a un limbo senza appello data la natura esclusiva del piano che impedisce agli enti di accedere, per il recupero delle stesse opere, ad altri finanziamenti;

il 23 novembre del 2024, nell'ambito dell'Assemblea Nazionale ANCI, i comuni coinvolti nel Progetto Bellezz@ si sono riuniti in un coordinamento, composto da più di 60 sindaci e sindache di diverse appartenenze politiche chiedendo di rifinanziare il progetto, tenuto anche conto dell'intervenuto aumento dei costi delle materie prime, imprimendo, al contempo, una tempistica chiara per il completamento degli interventi anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche;

i comuni interessati, in qualità di tutori di prima istanza dei beni culturali che insistono sui loro territori e che fanno parte del patrimonio immateriale del Paese e che pertanto va perseverato oltre che valorizzato, hanno investito e impiegato ingenti risorse per la stesura e la presentazione dei progetti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno determinato fino a oggi lo stallo del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», mettendo a rischio l'attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione dei luoghi culturali «minori», al fine di promuovere e tutelare il patrimonio immateriale italiano;

prorogare fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, e conseguentemente a riattivare gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 27 settembre 2018, previo il rifinanziamento degli stessi nel limite complessivo di 49 milioni di euro.

---

#### **G1.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 4, comma 2 del provvedimento in esame introduce misure di semplificazione e accelerazione procedimentale con riguardo agli interventi di protezione civile volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico, mediante la riduzione dei termini per l'adozione di atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta;

come è noto, il territorio nazionale è caratterizzato da una elevata vulnerabilità al dissesto idrogeologico, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici;

in data 7 aprile 2026 si è registrata la riattivazione di un rilevante movimento franoso nel territorio del comune di Petacciato, in provincia di Campobasso, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi;

tale frana è ben nota e si muove dal 1906. Da quella data, si è infatti riattiva già 15 volte;

la frana, con un fronte di oltre 4 chilometri, ha determinato l'interruzione dell'autostrada A14 tra Montenero di Bisaccia e Termoli e della linea ferroviaria adriatica tra Vasto e Termoli, aggravando ulteriormente la viabilità già compromessa;

tali eventi stanno producendo gravi disagi alla mobilità e rilevanti ripercussioni economiche e sociali, oltre a situazioni di rischio per la popolazione, che hanno reso necessarie evacuazioni e misure di chiusura delle attività scolastiche;

si è infatti determinata una vera e propria frattura della continuità infrastrutturale lungo il versante adriatico, isolando ampie aree del Mezzogiorno e rendendo estremamente difficoltosi i collegamenti da e per la Puglia, anche in considerazione della concomitante chiusura della Strada statale 16 per il crollo del ponte sul Trigno, con conseguenti pesanti ripercussioni sulla mobilità di cittadini e merci e sull'economia dei territori coinvolti;

le valutazioni tecniche evidenziano inoltre tempi di ripristino delle principali infrastrutture che potrebbero protrarsi per mesi e la necessità di ingenti risorse per gli interventi di consolidamento, stimati in decine di milioni di euro;

tale situazione conferma l'urgenza di un cambio di passo nelle politiche di prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, con procedure più

rapide ed efficaci e una programmazione strutturale in grado di evitare lunghi periodi di isolamento e crisi economica per i territori più esposti;

risultano, infatti, da tempo, programmati interventi di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza del territorio interessato che, tuttavia, non risultano attivati o completati;

da notizie di stampa si apprende che la regione Molise aveva programmato interventi straordinari per il consolidamento idrogeologico della frana di Petacciato, annunciando, nel 2021, come «imminente» la gara per la progettazione degli interventi: ma il bando per l'appalto integrato (progettazione ed esecuzione) è stato pubblicato solo a dicembre 2025 e non è ancora stato aggiudicato;

nel contesto di un territorio così fragile, l'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) rappresenta il principale strumento conoscitivo nazionale per la mappatura dei fenomeni franosi, fondamentale per la pianificazione territoriale, la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze, ma risulta privo di un adeguato rifinanziamento nazionale da oltre venti anni, con conseguente aggiornamento incompleto dei dati;

l'Italia è il Paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con centinaia di migliaia di eventi censiti e migliaia di nuovi fenomeni ogni anno, rendendo necessario un rafforzamento strutturale degli strumenti di monitoraggio e prevenzione,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza iniziative, anche normative, nel primo provvedimento utile, finalizzate a:

fronteggiare gli effetti della frana nel territorio di Petacciato, assicurando il sostegno alle popolazioni coinvolte e il rapido ripristino della funzionalità della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria della dorsale adriatica;

assicurare l'attivazione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico già programmati per l'area interessata, nonché a promuovere ulteriori interventi strutturali nelle zone limitrofe a rischio;

rifinanziare e provvedere all'aggiornamento continuo dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI), al fine di rafforzare il monitoraggio, la prevenzione e la pianificazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

## **G1.5**

MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2 del decreto in esame individua misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico;

come è noto, il territorio nazionale è caratterizzato da una elevata vulnerabilità al dissesto idrogeologico, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici;

la frammentazione delle competenze amministrative e la complessità dei livelli decisionali determinano ritardi nell'attuazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza;

si registrano criticità nell'utilizzo efficiente e tempestivo delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle di derivazione europea, nonché nella capacità di monitoraggio e programmazione degli interventi;

risulta necessario rafforzare il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché migliorare la capacità tecnica e progettuale degli enti attuatori;

appare prioritario integrare stabilmente le politiche di difesa del suolo con le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura e approcci innovativi;

è essenziale garantire un sistema unitario di raccolta, gestione e analisi dei dati, nonché strumenti previsionali idonei a supportare le decisioni pubbliche;

emerge l'esigenza di accelerare la realizzazione degli interventi, assicurando al contempo trasparenza, efficacia ed efficienza nella spesa pubblica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative e amministrative volte a rafforzare, in un quadro unitario e coordinato, la capacità di pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, assicurando l'efficiente utilizzo delle risorse disponibili, il coordinamento tra i livelli istituzionali, l'integrazione con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e il ricorso a soluzioni tecniche innovative e sostenibili.

---

## G1.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 4 del provvedimento in esame reca la soppressione della condizionalità relativa alla mancata assegnazione di risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, diretta a favorire il completamento dei progetti PNRR inclusi nella Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute;

la Missione 6 del PNRR italiano, dedicata alla Salute rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per il riequilibrio territoriale dell'offerta sanitaria;

i dati resi pubblici dalla Fondazione GIMBE evidenziano al 31 marzo 2026 un grave ritardo nell'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale, pilastro fondamentale per garantire una sanità di prossimità, tenuto conto che al 31 dicembre 2025 risultava pienamente operativo il 3,9 per cento delle Case della Comunità, ossia solo 66 sulle 1.715 programmate. Inoltre per oltre un terzo delle strutture non è disponibile alcun dato pubblico sullo stato di attivazione;

per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, solo 163 (il 27,4 per cento) su 594 hanno attivato almeno un servizio e nessuna struttura risulta pienamente funzionante, rendendo di fatto irraggiungibili, allo stato attuale, gli obiettivi fissati dal PNRR entro il 30 giugno 2026;

i suddetti ritardi risultano aggravati da una cronica carenza di personale sanitario, in particolare infermieristico, e dal mancato pieno coinvolgimento della medicina generale, elemento essenziale per il funzionamento della rete territoriale;

sul fronte della digitalizzazione, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) risulta incompleto in tutte le Regioni, con livelli di interoperabilità ancora insufficienti e forti disomogeneità territoriali visto che solo il 46 per cento dei cittadini ha espresso il consenso all'utilizzo del FSE, con percentuali estremamente basse in alcune Regioni del Mezzogiorno, segno di criticità strutturali di natura organizzativa, culturale e di fiducia nel sistema;

a pochi mesi dalla scadenza per la rendicontazione finale della Missione Salute del PNRR, il mancato raggiungimento dei *target* europei comporterebbe il rischio concreto di restituzione delle risorse ricevute, con il rischio altresì che il raggiungimento formale degli obiettivi avvenga senza garantire servizi realmente funzionanti e accessibili, determinando la realizzazione di «scatole vuote», cioè di strutture prive di personale e quindi inefficaci;

il PNRR costituisce un'occasione irripetibile per riformare strutturalmente il SSN e colmare i divari territoriali, che non può essere compromessa da ritardi, inefficienze o scelte di riduzione degli standard qualitativi;

in tal modo viene tradita la riforma voluta dal precedente governo che, dopo la tragedia della pandemia, puntava a ridurre i divari territoriali dando centralità al territorio e alle comunità, e ad avvicinare i servizi alle persone per rispondere ai bisogni di salute di una società che invecchia, in cui crescono le cronicità e le fragilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con iniziative, anche normative, urgenti atte a:

accelerare l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale, garantendo il pieno ed effettivo funzionamento di tutte le Case e Ospedali di Comunità entro le scadenze previste, assicurando che il raggiungimento dei target del PNRR si traduca in benefici concreti e misurabili per i cittadini, evitando il rischio di realizzazioni meramente formali prive di effettiva funzionalità;

definire un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni di personale sanitario, con particolare riferimento al personale infermieristico e medico a sostegno della medicina territoriale, al fine di non rendere vano l'intervento della Missione 6 del PNRR;

garantire livelli uniformi ed elevati di assistenza su tutto il territorio nazionale, intervenendo con misure specifiche per ridurre le diseguaglianze regionali, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno;

promuovere una strategia nazionale per il pieno sviluppo e il consenso all'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, garantendo interoperabilità, sicurezza dei dati e campagne informative per aumentare il consenso dei cittadini.

---

## **G1.7**

CAMUSSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

Premesso che,

il provvedimento in esame si occupa, per le correlazioni dei processi di semplificazione del PNRR, anche degli accertamenti della Disabilità, in particolare di alcuni aspetti tesi a risolvere significative criticità emerse in

fase di sperimentazione del nuovo processo di accertamento sanitario attribuito all'INPS a partire dal 1 ° gennaio 2025;

gli aspetti correttivi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge in esame risultano utili e condivisibili anche se parziali e insufficienti in quanto il processo di passaggio delle attività di accertamento dal Servizio Sanitario nazionale all'INPS resta senza alcun trasferimento né di risorse umane né di strutture;

la ricerca di risorse sanitarie tempestivamente avviata dall'INPS ha finora prodotto risultati inadeguati e parziali rispetto al fabbisogno necessario;

nelle difficoltà del mercato del lavoro sanitario, l'entrata a regime della riforma della disabilità sta generando, in alcune province, disagi e ritardi a scapito di persone fragili e/o anziane;

una proposta emendativa depositata alla Camera in fase di conversione del provvedimento in esame, riattribuisce al servizio sanitario, a far data dall'entrata in vigore della Legge di conversione, ragionevolmente dalla prossima settimana, le attività di valutazione/accertamento delle persone ultrasessantenni non autosufficienti;

tale attività, come risulta dai dati delle province di sperimentazione INPS, ha un impatto significativo con necessità di visite di ultrasessantenni pari a quasi il 50% del totale degli accertamenti richiesti e con un esito di persone ultrasessantenni non autosufficienti pari al 37% del totale generale degli accertamenti richiesti;

la suddetta proposta prevede il ritorno al servizio sanitario della valutazione medica degli ultrasessantenni non autosufficienti anche per le 60 province dove è in corso la sperimentazione e che fino ad oggi l'INPS è stato l'unico referente per l'insieme delle valutazioni;

tale decisione, tesa a ridurre i tempi di attesa dei verbali INPS per i soggetti disabili, priva di un ragionevole tempo per ricostituire le commissioni per la valutazione multidimensionale presso il Servizio Sanitario e genera nuovi aspetti critici oltreché disagio e disorientamento per l'utenza; in particolare, i medici di medicina generale e/o certificatori dovranno esprimersi se candidare il loro paziente tra quelli da visitare presso il Servizio Sanitario o presso l'INPS utilizzando procedure e certificazioni differenziate;

tra gli utenti che dovranno interloquire ed in un caso procedere a inviare domanda di prestazione aspettandosi la chiamata a visita da parte di INPS o da parte del Servizio Sanitario Nazionale a secondo della valutazione del medico certificatore con ragionevole certezza di tempi di attesa lunghi;

la riattivazione di procedure e certificazioni nonché dei processi che dovrebbero inserire vecchie modalità in un caso utilizzando il certificato introduttivo e nell'altro utilizzando la certificazione legata a domanda di prestazione.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a rinviare la attività di distinzione dei due processi di valutazione alla data di entrata in vigore della sperimentazione prevista dal decreto legge n. 29 del 2024, al 1° gennaio 2027;

a prevedere che la ripresa in carico degli anziani non autosufficienti ultrasettantenni avverrà dopo aver normato adeguatamente anche il percorso per la definizione del PAI;

si impegna, altresì, il Ministero della Salute, nelle more dell'avvio della sperimentazione di quanto previsto dal decreto legge n. 29 del 2024 a incentivare le Regioni a rendere disponibili risorse mediche per contenere le attese emerse durante la sperimentazione INPS; tali risorse mediche a disposizione INPS saranno nella stessa misura con la quale i servizi sanitari regionali dovranno ricostituire le commissioni mediche per le valutazioni multidimensionali unificate a partire dal 1° gennaio 2027.

---

## **G1.8**

LORENZIN, NICITA, MISIANI, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 17 reca un complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 - Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da conseguire entro il 30 giugno 2026;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

la giustizia riveste un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, che passano sia da una serie di riforme, sia da investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali; il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al pieno raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del *disposition time* (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026; per il *disposition time* penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi

di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026; quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

grazie a queste risorse sono state assunte unità professionali per l'Ufficio del processo; i tribunali che hanno ricevuto - grazie alle risorse del PNRR - un numero maggiore di personale hanno registrato una diminuzione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali; la stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale; gli encomiabili risultati, apparsi fin da subito positivi, sono stati riconosciuti anche dalla magistratura, dalla avvocatura e dalla politica;

L'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota del Ministero, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019; infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

tuttavia, il Programma Giustizia civile e penale - gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, decremento che risulta ulteriormente confermato e aumentato dalla legge di bilancio in esame per il triennio 2026-2028;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, tra le sue linee di intervento, il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema giudiziario anche attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato, in particolare nell'ambito dell'Ufficio per il Processo; tale personale ha contribuito in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, consentendo una sensibile riduzione dell'arretrato e il raggiungimento di obiettivi rilevanti ai fini dell'attuazione del PNRR;

i lavoratori e le lavoratrici assunti con contratti a termine nell'ambito di tali misure rappresentano oggi una componente essenziale per il funzionamento quotidiano degli uffici giudiziari, avendo maturato competenze specifiche e professionalità difficilmente sostituibili in tempi brevi;

a fronte di ciò, i contratti risultano in scadenza entro il 30 giugno 2026 e, allo stato, le misure prospettate non appaiono idonee a garantire una

piena stabilizzazione del personale coinvolto, né a valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata nel corso del servizio;

il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio portale e su In-PA il bando per la stabilizzazione di 6.919 addetti all'ufficio per il processo. Il bando riguarda il personale reclutato con i concorsi del 2021 e del 2024 e che potrà partecipare adesso alla selezione per ottenere la stabilizzazione con assunzione a tempo pieno e indeterminato;

si tratta di numeri ancora non sufficienti che non consentono il completo assorbimento del personale e di procedure non sempre efficienti: prevedere una durata triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale significa esporre a rischio l'esperienza innovativa di questo nuovo modello organizzativo che invece deve continuare a dare i suoi frutti anche dopo la scadenza dei progetti PNRR arrecando un serio danno al sistema Giustizia, ed evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia;

la mancata continuità occupazionale determinerebbe una significativa perdita di competenze già formate, con conseguenze negative sull'efficienza del sistema giudiziario e sul conseguimento degli obiettivi di medio-lungo periodo;

appare necessario consolidare in via strutturale il modello organizzativo dell'Ufficio per il Processo, quale strumento ormai imprescindibile per il buon funzionamento della giustizia, e che risulta altresì fondamentale garantire la continuità lavorativa e la valorizzazione delle competenze del personale attualmente impiegato,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a consentire la completa stabilizzazione del personale precario assunto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero della giustizia, assicurando il pieno riconoscimento dell'esperienza professionale maturata e garantendo la continuità dei rapporti di lavoro oltre la scadenza prevista del 30 giugno 2026, nonché a prevedere procedure per la selezione più efficienti e accessibili nonché a individuare risorse strutturali adeguate per il rafforzamento stabile delle dotazioni organiche e per la definitiva integrazione dell'Ufficio per il Processo nell'assetto ordinario del sistema giudiziario.

---

## G1.9

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;

il comma 3 interviene sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, sostituendo il riferimento temporale all'anno scolastico 2023/2024 con quello all'anno scolastico 2024/2025, quale parametro per la definizione del numero massimo di classi attivabili;

con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 il Ministero dell'istruzione e del merito ha definito i nuovi quadri orari degli istituti tecnici, introducendo una riforma organica che modifica l'articolazione delle discipline e i carichi orari;

la riforma prevede la creazione di nuove ore di «scienze sperimentali» come materia unica, con docenti provenienti da differenti ambiti disciplinari, e la revisione di numerose materie tecnico-professionali, comportando una significativa ristrutturazione dei piani di studio;

scuole e docenti segnalano difficoltà operative e organizzative, interpretazioni divergenti dei quadri orario, incertezze nell'assegnazione dei docenti alle nuove materie, necessità di aggiornamento dei programmi in tempi ristretti e possibili riduzioni di ore in discipline fondamentali;

le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno proclamato lo stato di agitazione, evidenziando il rischio di riduzione dei posti di lavoro e di trasferimenti forzati, e chiedono un confronto con il Governo per garantire una gestione condivisa della riforma;

la riforma interessa decine di migliaia di studenti e docenti e la sua attuazione non adeguatamente supportata può generare disorientamento, discontinuità didattica e criticità nella valutazione delle competenze;

la tempistica della riforma e la mancanza di confronto con le parti sociali rischiano di tradire le intenzioni del PNRR di garantire flessibilità didattica senza tagli lineari calati dall'alto,

impegna il Governo

a sostenere il personale docente nella transizione verso i nuovi piani di studio attraverso misure di formazione, ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e le parti sociali per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e ad attivare un sistema di monitoraggio degli effetti della riforma sui percorsi di apprendimento degli studenti per assicurare il pieno raggiungimento delle competenze fondamentali e la qualità dell'offerta

formativa, ad attuare quanto necessario al fine di rinviare all'anno scolastico 2027/2028 l'attuazione della riforma degli istituti tecnici.

---

## **G1.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento all'esame dell'aula interviene, tra l'altro, sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027;

il 9 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 con i relativi allegati. Sono diventati, così, disponibili i quadri orario che le scuole dovranno adottare a seguito del varo della riforma degli Istituti Tecnici come definita dal decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni della legge n. 79 del 2025;

ciò che emerge dal decreto ministeriale ha poco di positivo: meno ore di geografia, seconda lingua comunitaria, italiano e persino materie *stem*. In tutti gli indirizzi c'è una riduzione delle ore di lingua e letteratura italiana da 4 a 3 ore settimanali nel quinto anno, il che implica un taglio imprescindibile sugli autori della letteratura del '900, minore preparazione nello scritto per la prima prova dell'esame di maturità e una diminuzione delle verifiche orali individuali;

c'è poi una riduzione delle ore per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, che in alcuni casi è pari a circa un terzo: nel biennio degli istituti tecnici a indirizzo Rim (Relazioni internazionali per il *marketing*), a esempio, attualmente il monte ore annuale è di 99 ore per classe, tre ore settimanali. Con la riforma, invece, le ore annuali scendono a 66 per ciascun anno del biennio, due ore settimanali per classe, e addirittura all'ultimo anno del triennio diventa una sola;

per quanto riguarda la geografia, nel settore tecnologico-ambientale, la disciplina scende a una sola ora settimanale nel primo anno, mentre negli istituti tecnici del settore economico, il taglio è del 30 per cento le sei ore del biennio scendono a quattro, suddivise tra tre ore di geografia economica e una di geografia;

c'è anche una riduzione delle ore di scienze integrate nel settore tecnologico-ambientale. Con la nuova disciplina denominata scienze sperimentali comprendente gli insegnamenti di scienze della terra, biologia, chimica e fisica, questi insegnamenti nel settore tecnologico-ambientale passano, complessivamente, da 528 ore a 297 ore con una perdita di 231 ore, con buona pace della diffusione delle discipline *Stem*. Anche tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica (Trg) perde fino al 50 per cento delle ore. Inoltre,

va osservato che in ciascuno degli undici indirizzi vengono penalizzate anche ore di discipline più professionalizzanti a esclusivo vantaggio della quota di curriculum a disposizione della scuola;

in sede referente è stato approvato un emendamento che tutelerebbe i docenti soprannumerari colpiti dalla suddetta riforma. Una modifica che non mette in discussione l'impianto della riforma, né la deriva di una flessibilità senza regole che scarica sulle scuole e sul personale scelte inaccettabili. Tanto più che rimanendo invariato il tetto complessivo delle dotazioni organiche, la salvaguardia dei docenti soprannumerari negli istituti tecnici determinerà inevitabilmente effetti sulle altre scuole: le ricadute si trasferiranno sui docenti del secondo e del primo ciclo, con possibili riduzioni di posti e maggiori criticità nella gestione degli organici;

L'attuazione della riforma così come prevista rischia di tradire le intenzioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che puntava a dare maggiore flessibilità alle scuole senza imporre tagli lineari dall'alto. È fondamentale confrontarsi con i territori e con il personale scolastico, per garantire che questa riforma sia davvero utile e coerente con gli obiettivi formativi degli istituti tecnici italiani,

impegna il Governo:

ad affiancare le misure contenute nel provvedimento al voto dell'Assemblea con ulteriori iniziative normative al fine di ridefinire la riforma degli istituti tecnici, rivedendo i quadri orario previsti dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026;

a intervenire urgentemente con opportune iniziative normative al fine di prevedere lo slittamento dell'attuazione della riforma degli istituti tecnici all'anno scolastico 2027/2028, in modo da permettere un confronto più proficuo con i territori e una definizione più accurata degli assetti didattici.

---

## **G1.11**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

la Missione 4-C1 - Investimento 1.1 «Asili nido e scuole dell'infanzia» finanzia interventi per l'incremento dell'offerta 0-6 anni, compresa la realizzazione/riqualificazione di strutture e servizi per la prima infanzia;

la Missione 2-C3 - Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» finanzia la realizzazione di nuove scuole tramite sostituzione edilizia, con edifici scolastici innovativi e sostenibili;

tali misure sono state tra le più complesse nella fase di revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee, hanno visto progressivamente

ridursi il *target* numerico inizialmente stabilito e a fatto registrare notevoli difficoltà attuative a livello comunale;

ai fini di una efficace fruizione del servizio è, pertanto, necessario prevedere anche il finanziamento per l'acquisto degli arredi didattici, almeno per coloro che non abbiano già beneficiato di risorse per la medesima finalità,

l'articolo 19, reca modifiche diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di competenza le opportune iniziative, anche normative, atte a consentire ai comuni e alle città metropolitane di poter utilizzare le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati anche per l'acquisto di arredi didattici per la misura asili nido e scuole dell'infanzia e per la misura scuole nuove.

---

## **G1.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame intervengono su alcuni aspetti relativi alla gestione dei contratti di ricerca e alla programmazione delle risorse negli atenei, inserendosi in un contesto già significativamente segnato dalla diffusione del lavoro precario nella ricerca, ove operano migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati con contratti temporanei e con scarse prospettive di stabilizzazione;

l'attuale Governo, nonostante sia stato più volte sollecitato in tal senso, a giudizio dei firmatari, non ha mostrato finora la disponibilità e l'interesse a finanziare adeguatamente la ricerca pubblica con un intervento strutturale che scongiuri la perdita di competenze e l'indebolimento del sistema pubblico della ricerca;

con deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e l'Aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2026-2028, definendo un quadro programmatico che interviene in maniera significativa sulle politiche di reclutamento, stabilizzazione e valorizzazione del personale dell'Ente;

il suddetto aggiornamento recepisce e dà attuazione alle previsioni in materia di stabilizzazione contenute nelle leggi di bilancio 2025 e 2026, configurando un intervento strutturale volto a ridurre in modo concreto il pre-

riato storico del CNR e a fronteggiare la fragilità strutturale del sistema della ricerca italiana, cronicamente sottofinanziato e incapace di garantire percorsi di stabilizzazione adeguati a chi da anni ne sostiene il funzionamento quotidiano;

con riferimento alle richiamate procedure di stabilizzazione previste dalla legge di bilancio 2026, pur in attesa del decreto di riparto delle risorse da parte del MUR, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha formalmente assunto in data 24 marzo 2026, con significativo ritardo rispetto alla tempistica definita lo scorso ottobre, l'impegno a garantire le quote di cofinanziamento a carico dell'Ente attraverso l'utilizzo delle risorse già programmate nel fabbisogno 2025-2027, confermando la scelta di avviare il percorso di stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi in possesso al 31 dicembre 2024 dei requisiti previsti dal comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e inoltre, al fine di evitare interruzioni dei rapporti di lavoro, una criticità particolarmente rilevante nei progetti PNRR, di prorogare fino al 31 gennaio 2027 per 328 unità di personale il contratto in scadenza a seguito dell'imminente termine delle attività legate al PNRR, un intervento particolarmente atteso che punta a garantire continuità alle attività scientifiche e a valorizzare le competenze maturate negli ultimi anni da ricercatori e tecnologi, evitando, così, la loro decadenza e la contestuale interruzione immediata delle attività di ricerca;

in vero, l'avvio, ancorché tardivo, del percorso di stabilizzazione, è frutto della pluriennale e tenace mobilitazione messa in atto, nel corso del biennio 2024-2025, da lavoratrici e lavoratori precari del CNR, sostenuti dai sindacati CGIL, CISL e UIL, che ha portato, in sede di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 allo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cosiddetto decreto Madia);

la mobilitazione proseguita nel 2025 e sfociata, nel dicembre del medesimo anno, nell'occupazione della sede centrale del CNR, ha prodotto un ulteriore stanziamento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzati a garantire la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del sopra richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017;

la sopra citata delibera del 24 marzo u.s. stabilisce che a fronte di 854 domande presentate, 691 risultano soddisfare i requisiti definiti nella Manifestazione di Interesse e che il criterio adottato per l'individuazione delle 185 unità di personale immediatamente stabilizzabili è quello dell'anzianità di servizio maturata con contratti TD e/o flessibili ammissibili negli otto anni di riferimento individuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024;

tale percorso di stabilizzazione, lungi dal rappresentare una soluzione risolutiva, richiederebbe un ampliamento immediato della platea degli as-

sunti in quanto esclude ben 506 unità tra lavoratrici e lavoratori, destinati ancora ad attendere per vedersi riconosciuto il proprio diritto a un lavoro stabile;

è inoltre grave e inaccettabile l'assenza di qualsiasi proposta di soluzione per ulteriori 178 lavoratrici e lavoratori che, pur avendo maturato il medesimo diritto alla stabilizzazione, hanno già visto cessare il proprio contratto, spesso a causa di vincoli burocratici tardivamente rimossi dal Consiglio nazionale delle ricerche, si vedono oggi abbandonate nonostante le numerose sollecitazioni avanzate in più occasioni dalle parti sociali all'Ente per modificare la Delibera n. 366 del 2024 al fine di consentire alla Rete scientifica di poter attivare/prorogare contratti TD;

il CNR è l'Ente di ricerca italiano con il più alto numero di progettualità competitive e con il maggior carico di attività derivanti dal PNRR, ma opera ancora con un fondo di finanziamento ordinario (FOE) tra i più bassi d'Europa rispetto alle sue dimensioni, insufficiente a sostenere un fabbisogno stabile e coerente con la missione dell'Ente;

tale sotto finanziamento determina: 1) difficoltà nel consolidare personale che ha anni di esperienza; 2) impossibilità di stabilizzare tutti gli aventi diritto; 3) una dipendenza eccessiva da risorse temporanee, che genera precarietà strutturale; 4) una cronica sotto valorizzazione del personale di ruolo, che soffre l'assenza di un adeguato riconoscimento economico e di carriera. Pertanto solo attraverso un quadro stabile di finanziamento e riforme strutturali sarà possibile garantire al CNR una prospettiva di crescita coerente con il ruolo che ricopre nel sistema nazionale e internazionale della ricerca;

investire in modo stabile sul capitale umano significa rafforzare il sistema della conoscenza, sostenere l'innovazione e rendere più competitivo il nostro territorio: una questione che riguarda direttamente la capacità del Paese di fare ricerca competitiva a livello europeo e, al contempo, di non disperdere un capitale umano formato con risorse pubbliche,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche normative, volte a:

garantire a tutto il personale precario della ricerca che nel corso del biennio 2025-2026 ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il diritto al lavoro stabile;

prevedere un incremento significativo e stabile del finanziamento ordinario alla ricerca pubblica, in linea con gli standard europei e proporzionato alla dimensione e ai compiti del CNR;

superare definitivamente la precarietà, abbandonando definitivamente il ricorso a forme di contratto a tempo determinato.

---

### G1.13

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Il Senato,

premessò che:

le disposizioni introdotte dall'articolo 22 del provvedimento in esame in materia di servizi ferroviari *Intercity*, attraverso il nuovo articolo 9-bis della legge sulla concorrenza 2021, estendono a tali servizi i principi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, rafforzando gli obblighi di trasparenza, monitoraggio e motivazione delle scelte gestionali;

in particolare, la normativa impone verifiche periodiche sull'andamento economico, sull'efficienza e sulla qualità del servizio, nonché stringenti obblighi di pubblicità e rendicontazione, incidendo significativamente anche sulle modalità di affidamento diretto o *in house*;

al contempo, viene delineato un percorso volto all'introduzione di procedure competitive per l'affidamento dei servizi *Intercity*, da avviare sulla base di analisi di mercato e secondo criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

tale assetto, pur finalizzato a promuovere maggiore efficienza e apertura al mercato, presenta rilevanti implicazioni sotto il profilo della continuità del servizio, dell'unitarietà del sistema ferroviario e della tutela dei livelli occupazionali, che richiedono adeguate garanzie e strumenti di salvaguardia;

l'imminente avvio delle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi *Intercity* determina un quadro di incertezza per gli operatori del settore e per il personale coinvolto, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno rappresentato, in particolare, l'esigenza di garantire la sostenibilità industriale del servizio e adeguati livelli di tutela occupazionale;

risulta pertanto necessario assicurare che l'apertura al mercato dei servizi ferroviari avvenga nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza, continuità del servizio e tutela del lavoro, evitando effetti distorsivi derivanti da dinamiche concorrenziali basate esclusivamente sul contenimento dei costi,

impegna il Governo

in relazione alle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare le iniziative, anche normative, di competenza, volte:

a prevedere, nell'ambito delle procedure competitive e dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *Intercity* oggetto di affidamento, l'inserimento di specifiche clausole sociali nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di servizio, finalizzate a garantire la continuità occupazionale e contrattuale del personale impiegato;

ad assicurare, nei medesimi ambiti, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore mobilità - area attività ferroviarie, nonché la salvaguardia dei livelli di contrattazione collettiva di secondo livello

in essere presso il gestore uscente, al fine di prevenire fenomeni di *dumping* contrattuale;

a introdurre idonei meccanismi di monitoraggio e controllo volti a verificare il rispetto degli obblighi sociali e contrattuali, nonché degli *standard* di qualità e sicurezza del servizio previsti nei contratti di servizio;

a garantire adeguate forme di tutela anche per il personale impiegato nei servizi dell'indotto e nelle attività appaltate, in quanto funzionalmente connesse all'erogazione del servizio ferroviario *Intercity*;

a promuovere, in raccordo con i soggetti competenti, la definizione di percorsi formativi e abilitativi obbligatori per il personale interessato, al fine di assicurare la continuità operativa, l'adeguatezza professionale e i necessari livelli di sicurezza del sistema ferroviario.

---

## **G1.14**

LORENZIN, NICITA, MISIANI, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sul Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, strumento fondamentale di indirizzo e programmazione che, tuttavia, risulta da tempo sostanzialmente disatteso, nonostante sia stato previsto nell'ambito delle riforme connesse al PNRR e fosse soggetto all'obbligo di trasmissione semestrale alle Camere ai fini della definizione e dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI;

il provvedimento in esame amplia significativamente i contenuti del Documento, attribuendogli il compito di definire gli indirizzi strategici di lungo periodo per lo sviluppo della rete ferroviaria, per la mobilità dei passeggeri e delle merci, per la promozione dell'intermodalità e per l'integrazione delle esigenze del sistema produttivo e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale;

tale rafforzamento delle funzioni del Documento interviene, tuttavia, in un contesto in cui la pianificazione delle infrastrutture di trasporto ha progressivamente perso centralità, anche a seguito dell'eliminazione del Piano generale dei trasporti dal codice dei contratti pubblici, determinando un indebolimento del quadro programmatico e dell'ancoraggio delle scelte infrastrutturali a una visione di medio e lungo periodo;

in tale quadro, assume un rilievo decisivo la fase di espressione dei pareri sul Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, chiamati a verificare la coerenza con le esigenze complessive di sviluppo delle infrastrutture di trasporto, delle reti e dei sistemi di comunicazione;

appare pertanto necessario rafforzare in modo significativo il ruolo del Parlamento, prevedendo un esame più strutturato e incisivo del Documen-

to, anche attraverso un doppio passaggio presso le Commissioni competenti, che consenta l'elaborazione di rilievi puntuali e proposte integrative sugli indirizzi strategici delineati;

risulta altresì opportuno garantire forme adeguate di trasparenza e partecipazione, prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché, nell'ambito delle proprie competenze, renda il Documento accessibile e consultabile dai soggetti interessati prima dell'espressione dei pareri, favorendo un confronto ampio e qualificato,

impegna il Governo:

ad adottare, ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, iniziative normative volte a rafforzare il ruolo delle Camere nel processo di definizione e aggiornamento del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, prevedendo, in particolare, un doppio passaggio presso le Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire l'espressione di pareri articolati, comprensivi di rilievi e proposte integrative sugli indirizzi strategici ivi contenuti;

a promuovere, altresì, forme strutturate di consultazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, per quanto di competenza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, affinché il Documento sia reso accessibile e sottoposto a contributi preventivi, in un'ottica di trasparenza, partecipazione e maggiore efficacia della pianificazione infrastrutturale.

---

## **G1.15**

LORENZIN, MISIANI, MANCA, NICITA

Il Senato,

premesso che:

tra le opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del paese rientra il completamento della strada Tirrenica a partire dall'adeguamento del collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, da tempo al centro di un ampio dibattito istituzionale e sociale;

il Governo ha sempre dichiarato l'intenzione di finanziare l'opera attraverso l'aggiornamento del Contratto di programma Mit-Anas;

nelle leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026 non solo non sono state introdotte nuove risorse dedicate a tale infrastruttura, ma tali risorse sono state addirittura sottratte, peraltro contrariamente agli annunci governativi del 2023 che indicavano l'avvio dei cantieri nel 2025;

conseguentemente e tradendo qualsiasi promessa nel Contratto di Programma 2021-2025 - aggiornamento 2025 (allocazione risorse legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio 2025) tra Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti e Anas Spa, che recepisce la delibera 25 giugno 2025 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2025, tutti i tratti della strada SS1 (Aurelia) sono state catalogati «oltre piano» (nonostante alcuni fossero state precedentemente finanziati);

la situazione appare ancora maggiormente grave e paradossale per il tratto Tarquinia-Pescia Romana, giudicato appaltabile in tempi rapidi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 65 del 2023 e attualmente bloccato senza alcuna spiegazione attendibile;

è evidente come l'esclusione di tali tratti dal citato Contratto di Programma, causerà gravissimi problemi di viabilità e sicurezza all'intero assetto viario del Paese;

anche recentemente, il 25 novembre scorso, lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04722) ha ammesso che in tre anni non è ancora riuscito a definire il passaggio di competenze tra ANAS e SAT per la realizzazione della Tirrenica; un passaggio che era stato sancito e finanziato con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

la mancata realizzazione dell'autostrada tirrenica, oltre a creare i citati disagi per la mobilità dell'intero paese, rappresenta oggi una minaccia per la sicurezza stradale delle comunità territoriali. A causa della presenza di incroci a raso, accessi privati diretti in strada, barriere di protezione insufficienti o assenti e un livello manutentivo critico la viabilità locale è funestata da numerosissimi incidenti stradali, spesso gravissimi;

proprio per ribadire la necessità di realizzare la Tirrenica il prossimo 17 aprile è stata organizzata nel comune di Capalbio una manifestazione pubblica con il coinvolgimento della popolazione locale e i rappresentanti degli enti locali territoriali;

l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

reintrodurre in tempi brevi e certi nel Contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa tutti i tratti della SS1 attualmente catalogati «oltre piano»;

velocizzare l'*iter* del citato passaggio di competenze tra ANAS e SAT, spiegando altresì le reali e comprovate motivazioni che hanno causato ritardi insostenibili;

riassegnare le risorse, di cui all'articolo 30, comma 4 del provvedimento in esame, citato in premessa, per il rifinanziamento degli investimenti tagliati e lo stanziamento delle risorse necessarie, pluriennali e vincolate per l'adeguamento della strada Tirrenica.

---

## **G1.16**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento è riconducibile alla finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

l'efficienza energetica degli edifici rappresenta una delle leve più rilevanti ed efficienti per la riduzione delle emissioni nel nostro Paese. L'attuale Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il cosiddetto «PNIEC», prevede ambiziosi obiettivi in termini di efficientamento energetico e la Componente 3 della Missione 2 del PNRR, «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», si pone l'obiettivo specifico di agire su questi aspetti;

la nuova direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta direttiva case *green*, introduce importanti *target* di riqualificazione degli edifici e prevede l'obbligo per gli Stati membri di redigere, entro il 29 maggio 2026, un piano nazionale di ristrutturazione edilizia allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero;

con la procedura 2026\_2024 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non avere presentato il progetto di piano nazionale di ristrutturazione edilizia entro il termine del 31 dicembre 2025, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva «case *green*»,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, entro il termine previsto dalla direttiva «Case *Green*», del Piano nazionale di ristrutturazione edilizia previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275, assicurandone la coerenza con gli obiettivi del PNRR e del PNIEC, nonché di ulteriori iniziative anche normative volte a rafforzare le misure di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche al fine di superare la proce-

dura di infrazione avviata dalla Commissione europea e garantire il rispetto dei *target* di decarbonizzazione del settore.

---

### **G1.17**

NICITA, MISIANI, MANCA, LORENZIN

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del PNRR, e in particolare della Missione 5, Componente 2, risultano stanziati risorse pari a circa un miliardo di euro per interventi strategici nel settore del *welfare*, con specifico riferimento a progetti volti a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, al rafforzamento dei servizi domiciliari e alla realizzazione di soluzioni abitative temporanee per persone in condizioni di estrema fragilità;

in particolare, circa 500 milioni di euro sono destinati al potenziamento del servizio socio-sanitario comunitario e domiciliare per le persone con disabilità, con l'obiettivo di garantirne una maggiore autonomia, anche attraverso l'abbattimento delle barriere nell'accesso all'abitare e al lavoro, mentre ulteriori 450 milioni di euro sono finalizzati alla creazione di alloggi temporanei per persone senza fissa dimora;

tali risorse risultano essere già assegnate ai comuni e, in numerosi casi, sono oggetto di progettazioni avanzate e in via di conclusione, sulla base di impegni formalmente assunti dallo Stato e in attuazione di cronoprogrammi condivisi con gli enti territoriali;

a seguito delle verifiche effettuate attraverso il sistema ReGiS in data 11 febbraio 2026, è emerso che alcuni soggetti attuatori non avrebbero rispettato le tempistiche intermedie previste, con conseguente avvio delle procedure di definanziamento ai sensi dell'articolo 11 delle convenzioni;

tali determinazioni sono state assunte unilateralmente dal Governo, senza un adeguato confronto con gli enti locali interessati e senza un congruo preavviso, incidendo su interventi già programmati o in fase di realizzazione e determinando una significativa incertezza sotto il profilo amministrativo e finanziario;

le regole del *Recovery*, da ultimo fissate nel decreto-legge n. 19 del 2024, prevedono che un eventuale definanziamento possa avvenire solo a seguito di un doppio passaggio, ovvero la certificazione del mancato rispetto della scadenza per il completamento dell'investimento e la dimostrazione che tale ritardo abbia comportato il mancato raggiungimento di un *target* del Piano;

allo stato attuale, i ritardi rilevati appaiono configurarsi come ritardi intermedi, che non incidono sulle verifiche comunitarie né sul riconoscimento

delle risorse, e la stessa rappresentazione fornita dal sistema ReGiS non sempre riflette fedelmente lo stato reale di avanzamento dei singoli investimenti;

il definanziamento improvviso dei progetti rischia, pertanto, di compromettere la continuità di servizi essenziali destinati alle fasce più fragili della popolazione e di trasferire sui bilanci dei comuni oneri impreveduti relativi a opere già avviate o completate incrinando così il rapporto di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali;

tale situazione appare inoltre suscettibile di incidere negativamente sulla capacità complessiva di attuazione del PNRR e sulla credibilità dell'Italia rispetto agli impegni assunti nei confronti delle istituzioni europee;

le ATS coinvolte hanno confermato l'impegno a completare gli interventi entro le scadenze previste, aggiornando costantemente i dati sul sistema ReGiS e rispettando le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede il completamento dei progetti nei termini espressamente previsti dal PNRR anche in caso di ritardi intermedi;

a seguito delle comunicazioni inviate, con le quali è stata annunciata una rimodulazione dei finanziamenti, si è registrata un'immediata mobilitazione da parte dei comuni e dell'Anci,

impegna il Governo:

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

sospendere immediatamente le procedure di definanziamento dei progetti PNRR relativi al *welfare* già in fase avanzata e ad avviare un confronto strutturato con comuni e soggetti attuatori, al fine di verificare le cause dei ritardi, individuare soluzioni alternative e assicurare la piena tutela delle risorse e degli interventi già impegnati;

garantire la continuità e la piena operatività dei progetti e dei servizi correlati destinati alle persone con disabilità e ai cittadini in condizioni di maggiore fragilità, evitando che eventuali oneri derivanti dai ritardi o dai definanziamenti ricadano sugli enti locali, e assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare del decreto-legge n. 19 del 2024 e n. 36 del 2023, per la corretta gestione, rendicontazione e completamento dei progetti PNRR.

---

## **G1.18**

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 30 disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali;

i commi 2 e 3 stabiliscono che le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR sono versate sui conti di tesoreria e che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

il comma 4 dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

si tratta di una formulazione eccessivamente generica, in quanto la norma non circoscrive l'ambito delle future destinazioni né definisce i criteri in base ai quali saranno individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento;

si tratta di una procedura che, ad avviso dei firmatari del presente atto, esautorava le Camere, dal momento che non viene neanche previsto un parere parlamentare, circostanza aggravata dal fatto che la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, laddove essa rinvia a un successivo atto di rango secondario il compito di provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa che costituiscono unità di voto parlamentare;

appare invece necessario prevedere un indirizzo del Parlamento e una destinazione delle risorse maggiormente coerente con le originarie finalità del PNRR,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a riconsiderare la disposizione richiamata in premessa affinché le risorse rimangano assegnate alle singole misure e relativi progetti aventi obbligazioni giuridicamente vincolanti anche se non concorrono al raggiungimento del *target* della singola misura e che le risorse siano mantenute prioritariamente in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento.

## **G1.19**

MISIANI, LORENZIN, NICITA, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 30 disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali;

i commi 2 e 3 stabiliscono che le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR sono versate sui conti di tesoreria e che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertate le risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

il comma 4 dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

si tratta di una formulazione eccessivamente generica, in quanto la norma non circoscrive l'ambito delle future destinazioni né definisce i criteri in base ai quali saranno individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento;

si tratta di una procedura che, a giudizio dei firmatari, esautorava le Camere, dal momento che non viene neanche previsto un parere parlamentare, circostanza aggravata dal fatto che la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, laddove essa rinvia a un successivo atto di rango secondario il compito di provvedere alla destinazione delle risorse

individuare con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa che costituiscono unità di voto parlamentare;

appare invece necessario prevedere un atto di indirizzo delle Camere e una destinazione delle risorse maggiormente coerente con le originarie finalità del PNRR,

impegna il Governo

in sede di attuazione della misura richiamata in premessa, a prevedere che l'assegnazione delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 30, comma 4, sia effettuata prioritariamente in favore degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR.

---

## **G1.20**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Aula, nello specifico, introduce nella Sezione I del Capo II un pacchetto articolato di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

nel 2016 durante il Governo Renzi, sulla base di un'intuizione di grande rilevanza per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la preservazione della storia e dell'identità locali, è stato avviato il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» con uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro da destinare a interventi afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, ma successivamente con un *iter* tutt'altro che veloce;

il suddetto recupero doveva essere eseguito attraverso restauri, riqualificazioni e operazioni di valorizzazione, da parte dei destinatari del supporto pubblico individuati attraverso un processo di segnalazioni provenienti direttamente dai territori, dietro il riconoscimento di una cifra massima disponibile di 10 milioni di euro stabilita da una commissione appositamente individuata e che, dopo oltre un anno dalla sua costituzione, ha ritenuto ammissibili 310 progetti e ha indicato i 271 interventi, tutti finanziati a valere sulla dotazione iniziale dei 150 milioni di euro;

la fase attuativa, invece, si è rivelata un procedimento tutt'altro che snello richiedendo continui nuovi passaggi burocratici: il primo è la stipula di

una convenzione tra Mibact e comuni per stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti, previa verifica della fattibilità degli interventi sulla base di documentazione prodotta dai comuni; la seconda è la nomina di una seconda commissione deputata all'attuazione del progetto e deputata a verificare, nuovamente, la completezza della documentazione pervenuta e la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto e che ha terminato il lavoro solo nella prima metà del 2021, ossia ben cinque anni dopo l'avvio del Progetto;

successivamente è intervenuto il CIPESS che con delibera del 27 dicembre 2022 ha di fatto defanziato completamente il progetto lasciando sospese le opere e condannando i comuni interessati a un limbo senza appello data la natura esclusiva del piano che impedisce agli enti di accedere, per il recupero delle stesse opere, ad altri finanziamenti;

il 23 novembre del 2024, nell'ambito dell'Assemblea Nazionale ANCI, i comuni coinvolti nel Progetto Bellezz@ si sono riuniti in un coordinamento, composto da più di 60 sindaci e sindache di diverse appartenenze politiche chiedendo di rifinanziare il progetto, tenuto anche conto dell'intervento aumento dei costi delle materie prime, imprimendo, al contempo, una tempistica chiara per il completamento degli interventi anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche;

i comuni interessati, in qualità di tutori di prima istanza dei beni culturali che insistono sui loro territori e che fanno parte del patrimonio immateriale del Paese e che pertanto va perseverato oltre che valorizzato, hanno investito e impiegato ingenti risorse per la stesura e la presentazione dei progetti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno determinato fino a oggi lo stallo del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», mettendo a rischio l'attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione dei luoghi culturali «minori», al fine di promuovere e tutelare il patrimonio immateriale italiano;

prorogare fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, e conseguentemente a riattivare gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, previo il rifinanziamento degli stessi nel limite complessivo di 49 milioni di euro.

---

## G1.21

MISIANI, LORENZIN, NICITA, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituito con la delibera Cipe numero 3 del 2016, ha previsto una riserva di risorse pari a 150 milioni di euro per interventi di recupero del patrimonio culturale minore, con particolare riferimento ai piccoli comuni;

62 Comuni, ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018 e successivi provvedimenti, hanno completato la progettazione esecutiva e sostenuto rilevanti spese tecnico-amministrative, confidando legittimamente nell'attuazione degli interventi;

la delibera Cipess numero 45 del 27 dicembre 2022 ha defanziato tali interventi, determinando un grave pregiudizio per i territori interessati, che rappresentano oltre mezzo milione di cittadini, nonché per la tutela di beni storici, paesaggistici e culturali di rilevante valore pubblico;

in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata numero 3/00268 del 22 marzo 2023, il Ministro della Cultura ha riconosciuto la priorità del rifinanziamento degli interventi del progetto «Bellezz@», nell'ambito delle nuove programmazioni coerenti con gli obiettivi del PNRR;

il protrarsi dell'assenza di un rifinanziamento e di un cronoprogramma certo rischia però di compromettere definitivamente interventi già pronti alla cantierabilità, vanificando risorse pubbliche e attività amministrative già svolte;

appare quindi necessario assicurare continuità, certezza finanziaria e semplificazione procedurale per consentire l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi;

l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo:

a riassegnare le risorse, di cui all'articolo 30, comma 4 del provvedimento in esame, per il rifinanziamento degli interventi del progetto «Bellezz@» citato in premessa in coerenza con gli obiettivi del PNRR (così come annunciato nel 2023 dal Ministro della Cultura), valutando altresì l'adeguamento dei finanziamenti assegnati all'incremento dei costi dei materiali e alle

spese già sostenute dai Comuni per la progettazione esecutiva, al fine di garantire la piena realizzabilità degli interventi programmati;

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire e comunicare, in tempi certi, un cronoprogramma chiaro per la riattivazione degli interventi e l'avvio dei cantieri, prevedendo procedure semplificate per la stipula delle convenzioni tra gli enti attuatori e i Ministeri competenti al fine di evitare ulteriori ritardi o blocchi burocratici.

---

## **G1.22**

NICITA, MISIANI, MANCA, LORENZIN

Il Senato,

premessi che:

il PNRR rappresenta il piano di finanziamenti pubblici più imponente degli ultimi decenni in Italia e un'opportunità irripetibile di rilancio, modernizzazione e crescita sostenibile e inclusiva per il Paese;

nella sua impostazione originaria, nel quadro dell'iniziativa del *Next Generation EU*, il Piano è stato concepito come uno strumento fortemente centrato su una serie di obiettivi fondamentali, al fine di assicurare, in un contesto sempre più tecnologico e complesso, sia condizioni di effettiva equità sociale sia maggiori opportunità per il futuro. In tale ottica sono state individuate le priorità trasversali a tutte le Missioni del Piano: ossia i giovani, la parità di genere e il Mezzogiorno;

i gravi ritardi accumulati dal Governo nell'attuazione del Piano hanno portato a molteplici revisioni - peraltro quasi sempre senza un vero esame parlamentare -, alcune delle quali di grande impatto, con il totale o parziale definanziamento di molti investimenti, la sostituzione con misure di più facile realizzazione, nonché da ultimo con lo spostamento in avanti della realizzazione di molti progetti attraverso il ricorso a strumenti finanziari e modalità di superamento dei vincoli temporali;

dopo l'ultima consistente revisione approvata dal Consiglio dell'UE il 27 novembre 2025, in prossimità della conclusione del Piano, il Governo ha richiesto una ulteriore revisione, approvata il 25 marzo scorso, che incide su 40 misure, al fine di consentire il pagamento delle restanti rate (la nona già richiesta e relativa al secondo semestre del 2025, e la decima conclusiva), anche attraverso modifiche dei *target* da centrare;

nel corso dell'esame del presente provvedimento, il gruppo parlamentare del PD ha presentato un emendamento (01.01) finalizzato a prevedere, al termine del completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presentazione da parte del Governo al Parlamento di una relazione consuntiva sui risultati raggiunti, in termini di

effettiva qualità ed efficacia degli interventi e di impatto reale sulla crescita economica e sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali del Piano medesimo;

il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti ha espresso il parere contrario del Governo su tale emendamento, motivato dal fatto che il suo contenuto rappresenta sostanzialmente una duplicazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi della quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

nelle relazioni semestrali trasmesse dal Governo ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, sono forniti dati sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento, da cui dipende, nel modello di finanziamento del Dispositivo di ripresa e resilienza basato sulla *performance*, l'erogazione dei pagamenti da parte della Commissione europea;

in tali relazioni, è stata sin qui insoddisfacente l'informazione relativa all'efficacia delle azioni messe in campo sul piano qualitativo, valutando quali cambiamenti reali hanno apportato nel corso di questi anni gli interventi previsti dal Piano, che non rappresenta per il Paese solo un mero elenco di *target*,

impegna il Governo

a fornire, in occasione della prossima relazione al Parlamento ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, informazioni e dati circostanziati volti a consentire una valutazione da parte del Parlamento sui risultati raggiunti, sulla qualità e l'efficacia di tutti gli interventi realizzati, il loro impatto reale sulla crescita economica, sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali, nel quadro di quella che è l'ambizione, l'impostazione e la finalità ultima del Piano stesso.

---

### **G1.23**

NICITA, LORENZIN, MISIANI, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 30, comma 11, disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto nei cantieri navali;

tali risorse risultano destinate non solo ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate e ai loro familiari, ma anche alle società titolari dei cantieri navali a titolo di rimborso delle somme da esse corrisposte;

il sistema vigente già prevede strumenti di indennizzo pubblico attraverso l'Inail e il Fondo vittime dell'amianto istituito nel 2007;

le principali società operanti nel settore della cantieristica navale a partecipazione pubblica presentano una solida situazione economico-finanziaria, tale da consentire l'adempimento diretto degli obblighi risarcitori, anche con riferimento al cosiddetto danno differenziale;

la previsione di rimborsi a favore di società partecipate pubbliche rischia di configurare un utilizzo distorto delle risorse pubbliche;

numerosi casi, su tutti quello della città martire di Casale Monferrato, hanno evidenziato la gravità e la dimensione sociale delle patologie legate all'esposizione all'amianto;

permane in molte aree del Paese una diffusa presenza di amianto e di altre sostanze nocive, con conseguenze rilevanti sulla salute pubblica;

per alcune sostanze con effetti analoghi all'amianto, tra cui la fluoro-edenite, non risulta ancora definito un quadro normativo organico e specifico in materia di tutela, prevenzione e indennizzo;

la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;

il principio di uguaglianza sostanziale impone che le risorse pubbliche siano prioritariamente destinate ai soggetti più vulnerabili, quali le vittime e i loro familiari;

risulta prioritario promuovere interventi strutturali di prevenzione e bonifica ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del provvedimento in esame richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:

destinare in via prioritaria le risorse di cui all'articolo 30, comma 11, all'indennizzo diretto dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e dei familiari delle vittime;

escludere l'utilizzo delle risorse pubbliche per il rimborso alle società titolari dei cantieri navali a partecipazione pubblica;

rafforzare, per quanto di competenza, gli interventi di bonifica dell'amianto e di altre sostanze nocive, tra cui la fluoro-edenite, su tutto il territorio nazionale, anche valutando l'introduzione di una disciplina normativa specifica che appresti adeguate forme di tutela, prevenzione e indennizzo;

promuovere un piano nazionale straordinario di prevenzione, monitoraggio sanitario e messa in sicurezza dei siti contaminati;

garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse del fondo e nella gestione delle procedure di indennizzo.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1.1

*(Monitoraggio degli impatti occupazionali)*

1. Nell'ambito dei sistemi di monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della politica di coesione sono definiti indicatori relativi all'impatto occupazionale degli investimenti, con particolare riferimento alla creazione di lavoro stabile, all'occupazione giovanile e femminile e allo sviluppo delle competenze.

2. I dati di cui al comma 1 sono integrati nel sistema informativo di monitoraggio e riportati nelle relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli interventi.

---

## 1.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

### «Art. 1.1

*(Istituzione della Cabina di coordinamento nazionale)*

1. È istituita, entro il 31 maggio 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di coordinamento nazionale sulle riforme e sugli investimenti del PNRR che continueranno ad avere un impatto economico e sociale anche dopo il 2026 presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

2. La Cabina di coordinamento nazionale esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sulle azioni finalizzate a dare continuità agli interventi del PNRR con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30 comma 4-*bis*.

3. Alle sedute della Cabina di coordinamento nazionale partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Alle sedute della Cabina di coordinamento nazionale partecipano i rappresentanti delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. La Cabina di coordinamento nazionale si riunisce almeno una volta al mese.

6. La Cabina di coordinamento nazionale ha durata fino al 31 dicembre 2030.

---

## Art. 2

### 2.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

"01. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2026, sono prorogate al 30 giugno 2027.

02. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 è soppresso."

---

### 2.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

---

### 2.3

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Ai commi 1 e 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "31 dicembre 2029" con le seguenti: "31 dicembre 2028".*

---

### 2.4

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da comuni e città metropolitane a valere su eventuali economie delle risorse del PNRR assegnate, ovvero con risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

---

### 2.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

---

### 2.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente."

---

## 2.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.*

---

## 2.8

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata" con le seguenti: "attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata".*

---

## 2.9

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

---

## 2.10

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli esperti di cui al primo periodo possono essere impiegati anche al fine di assicurare il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in raccordo con le attività del Nucleo*

*end of waste* istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## 2.11

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 7.*

---

## 2.12

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, fino a dieci unità di personale tecnico altamente qualificato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in chimica, ingegneria ambientale, diritto ambientale ed economia circolare da destinare al potenziamento del Nucleo *end of waste* (NEW) di cui al predetto articolo 184-ter, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'accelerazione dei decreti *end of waste*», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 7-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, incluse quelle destinate al potenziamento delle strutture tecniche e al sostegno delle attività istruttorie necessarie per l'adozione dei decreti di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **2.13**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 8.*

---

### **2.14**

PIRRO

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-*bis*. Le risorse di cui al comma 12 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **2.15**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-*bis*. Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione

del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia con riferimento alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche predette indennità.

*12-ter.* Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono ulteriormente incrementate di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento a 9 euro del valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2026.

*12-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *12-bis* e *12-ter*, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 2.16

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«*12-bis.* Le risorse di cui al comma 12 sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 17 milioni di euro per l'anno 2029 al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

*12-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *12-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 17 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 2.17

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 13, lettera c), numero 2), sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.18

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 17.*

---

## 2.19

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: "con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione" con le seguenti: "con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno;"*

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo far fronte ad eventuali maggiori oneri, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 2.20

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione con le seguenti: con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno.*

*Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di

cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21-*bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21.3. Per le medesime finalità di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono abrogati.

---

## 2.21

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: "con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione" con le seguenti: "con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno".*

---

## 2.22

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1,

primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21.1, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

## 2.23

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 21, inserire i seguenti:*

«21.1. Al fine di non disperdere le competenze professionali acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantire la continuità dell'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche oltre la scadenza del Piano, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 31 dicembre 2026.

21.2. Per le medesime finalità di cui al comma 21.2, il Ministero della cultura titolare dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla stabilizzazione del predetto personale. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente comma è instaurato con l'amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno.»

---

## 2.24

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21.1. Nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine, l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

*a)* studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

*b)* studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

*c)* incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

*d)* fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.»

---

## 2.25

PAITA

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti: «21-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di riduzione dei tempi della giustizia e di garantire la continuità operativa dell'«Ufficio per il processo», di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 30 giugno 2027. 21-ter. La graduatoria di cui al comma 21-bis può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché mediante utilizzo del residuo delle facoltà assunzionali relative all'Area Assistenti previste nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 21-quater. Per le finalità di cui ai commi 21-bis e 21-ter, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2027 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo in scadenza al 30 giugno 2026, anche già in servizio, che residui dalla procedura di stabilizzazione.»*

---

## 2.26

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

"21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari

a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21-*bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

---

## 2.27

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21-*bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con cor-

rispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

## 2.28

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21.1. Al fine di assicurare l'apertura prolungata dei siti e dei luoghi della cultura, garantendo la fruizione e la valorizzazione del patrimonio conservato ed esposto, il Ministero della cultura è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo pieno e indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

21.2. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma precedente i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) siano in servizio alla data del 1° marzo 2026;
- b) abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio;
- c) siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL-Comparto Funzioni centrali.

21.3. L'assunzione prevede un inquadramento nell'area assistenti e nell'area funzionari, nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Le assunzioni di cui al comma 21-bis sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 21-bis e 21-ter mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente..

---

## 2.29

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21.1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal presente comma in riferimento alla edizione 2026 del corso»;

*b)* dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali è autorizzata a organizzare nel 2026 una seconda edizione del corso di cui al presente comma a favore dei candidati vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale Organizzazione del Ministero della cultura dell'8 marzo 2023 e che non sono stati ammessi al corso nell'anno 2023. Il Ministero della cultura può bandire nuovi concorsi da dirigente, solo previo esaurimento anche della graduatoria dei candidati di cui al periodo precedente che abbiano superato il corso nell'edizione 2026».

---

## 2.30

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21.1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono abrogati.

---

## 2.31

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 21-ter, secondo periodo, dopo le parole: "può prevedere," aggiungere le seguenti: "per una percentuale massima del 50 per cento dei posti messi a bando,".*

---

### 2.32

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 21-quater, primo periodo, sostituire le parole: novanta unità con le seguenti: centonove unità.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei unità»;*

*al secondo periodo, sostituire, le parole: euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 con le seguenti: euro 1.565.902,75 per l'anno 2026 e a euro 3.131.805,49.*

---

### 2.33

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 21-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: "novanta unità" con le seguenti: "centonove unità" a aggiungere, in fine, le parole: "e le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei unità»";*

*b) al secondo periodo, sostituire, le parole: "euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320" con le seguenti: "euro 1.565.902,75 per l'anno 2026 e a euro 3.131.805,49".*

---

### 2.34

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 21-quater, primo periodo, sostituire le parole: "novanta unità" con le seguenti: "centonove unità."*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "e le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei unità»";*

*al secondo periodo, sostituire, le parole: "euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320" con le seguenti: "euro 1.565.902,75 per l'anno 2026 e a euro 3.131.805,49".*

---

## Art. 3

### 3.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, dopo le parole: "Missione 1, Componente 1, del PNRR" aggiungere le seguenti: "e per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti locali nella rendicontazione finale delle misure del PNRR di loro competenza,".*

---

### 3.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, dopo le parole: Missione 1, Componente 1, del PNRR aggiungere le seguenti: e per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti locali nella rendicontazione finale delle misure del PNRR di loro competenza,.*

---

### 3.3

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026».*

*b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito con il seguente: Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.*

---

### 3.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) al terzo periodo, le parole: «, per non più di una volta» sono soppresse.

---

### 3.5

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «nel rispetto del termine di attuazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre il termine del 31 dicembre 2026».

---

### 3.6

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

---

### 3.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "fino a 3.000 abitanti" e sopprimere le parole: ", per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024,".*

---

### 3.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale con le seguenti: negli enti locali la spesa per il segretario, in attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

---

### 3.9

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: privi di personale di qualifica dirigenziale..*

---

### 3.10

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 15.000 abitanti..*

---

### 3.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 5.000 abitanti.*

---

### 3.12

PAITA

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei comuni tra i 3.000 e i 10.000 abitanti tale spesa non rileva nella misura del 75 per cento.»*

---

### 3.13

MUSOLINO, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse; b) dopo le parole: «dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».*

---

### 3.14

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.*

---

### 3.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

---

### 3.16

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nelle Cabine di coordinamento PNRR, istituite ai sensi dell'articolo 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, presso tutte le Prefetture, sono costituite specifiche *task force*, con il supporto della Ragioneria generale dello Stato, a sostegno degli enti attuatori per la redazione corretta delle rendicontazioni intermedie e di quella finale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

---

### 3.17

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Nelle Cabine di coordinamento, istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo, sono costituite specifiche *task force*, con il supporto della Ragioneria generale dello Stato, a sostegno degli enti attuatori per la corretta redazione delle rendicontazioni intermedie e di quella finale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

4-ter. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, agli enti locali è consentita

la proroga al 31 dicembre 2026 degli incarichi, ovvero il rinnovo degli stessi, conferiti per la realizzazione degli interventi PNRR di loro competenza.

*4-quater.* Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il corretto espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione delle successive verifiche nazionali ed europee, gli enti locali possono procedere, fino al 31 dicembre 2029, ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e al conferimento di incarichi di collaborazione, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

---

### **3.18**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il corretto espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione delle successive verifiche nazionali ed europee, gli enti locali possono procedere, fino al 31 dicembre 2029, ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e al conferimento di incarichi di collaborazione, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

---

### **3.19**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, agli enti locali è consentita la proroga al 31 dicembre 2026 degli incarichi, ovvero il rinnovo degli stessi, conferiti per la realizzazione degli interventi PNRR di loro competenza.

---

### **3.20**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali" con le seguenti: "valorizza, attraverso*

un'adeguata valutazione della professionalità maturata, le attività conferenti con quelle bandite".

---

### 3.21

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 9-bis, alinea sopprimere le parole: , secondo periodo,*

*Conseguentemente, la medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more della compiuta definizione delle modalità di gestione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati di 120 giorni, con riferimento a tutte le istruttorie in corso al 1° aprile del 2026 o avviate fino al 31 dicembre 2026. I medesimi enti possono procedere alla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ripianare l'eventuale conseguente maggior disavanzo in quote costanti, entro il termine massimo di 10 anni, a decorrere dal primo esercizio successivo all'approvazione del predetto rendiconto della gestione liquidatoria.»..*

---

### 3.22

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*9-quater.* Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono assegnate le risorse per il rinnovo o la proroga, entro il 31 dicembre 2026, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179, 179-bis e 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*9-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*9-sexies.* All'articolo 1, comma 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2019, n. 178, le parole: «, comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.

*9-septies.* All'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza entro il 31 dicembre 2026».

---

### 3.23

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*9-quater.* Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi del PNRR, è consentito l'utilizzo delle economie per il rinnovo o la proroga entro il 31 dicembre 2026 dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179, 179-*bis* e 180 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 31-*bis*, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*9-quinquies.* All'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2019, le parole: «comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.

*9-sexies.* All'articolo 1, comma 179-*bis*, della legge n. 178 del 2019, le parole: «comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.

*9-septies.* All'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza entro il 31 dicembre 2026».

---

### 3.24

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 243-*bis*, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

*b)* al medesimo primo periodo, le parole: «il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le componenti stabile e variabile del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione»;

*c)* dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

### 3.25

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 57, comma 3-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse;

*b)* dopo le parole: «dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

---

### 3.26

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

---

### 3.0.1

PIRRO, DAMANTE, PATUANELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Stabilizzazione del personale reclutato a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali» indetto in data 20 giugno 2025 con decreto direttoriale n. 159 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, detto personale alla scadenza dei loro contratti a tempo determinato.

2. Al fine di finanziare il processo di stabilizzazione di cui al comma 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 da ripartire tra i comuni interessati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione

del presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

### **3.0.2**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Assistenza tecnica ai comuni del Mezzogiorno)*

1. Al fine di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa degli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove un programma di assistenza tecnica destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

2. Il programma supporta le attività di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR e della politica di coesione.

---

### **3.0.3**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Stabilizzazione del personale reclutato a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali» indetto in data 20 giugno 2025 con decreto direttoriale n. 159 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo

indeterminato, nei propri ruoli, detto personale alla scadenza dei loro contratti a tempo determinato.

2. Al fine di finanziare il processo di stabilizzazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 da ripartire tra i comuni interessati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

### **3.0.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Assistenza tecnica ai comuni del Mezzogiorno)*

1. Al fine di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa degli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove un programma di assistenza tecnica destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

2. Il programma supporta le attività di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR e della politica di coesione.

---

### 3.0.5

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Stabilizzazione del personale reclutato a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali» indetto in data 20 giugno 2025 con decreto direttoriale n. 159 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, detto personale alla scadenza dei loro contratti a tempo determinato.

2. Al fine di finanziare il processo di stabilizzazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 da ripartire tra i comuni interessati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

## **Art. 4**

### **4.1**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

---

### **4.2**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Al fine di semplificare il rispetto dei cronoprogrammi e consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano e per la presentazione delle richieste di pagamento, la conclusione dei lavori relativi agli interventi a valere sulle risorse del PNRR è effettuata entro il 30 giugno 2026.

---

### **4.3**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 3.*

---

### **4.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" e

1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)", di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, a condizione che sia garantito il mantenimento dell'equilibrio finanziario dei piani di edilizia sanitaria regionale già approvati. A tal fine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di monitoraggio degli investimenti e i criteri per ripristinare le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, utilizzate per le finalità di cui al presente comma, qualora l'impiego delle stesse pregiudichi l'attuazione di interventi di edilizia sanitaria ordinaria già programmati e ritenuti indifferibili e urgenti.».

---

#### 4.5

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Gli interventi relativi alle «Case della Comunità» e agli «Ospedali di Comunità» realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono garantire il rispetto dei principi di accessibilità universale e progettazione inclusiva, assicurando la piena fruibilità degli spazi, dei servizi digitali e delle informazioni da parte delle persone con disabilità.

---

#### 4.6

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti già avviati, gli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale dell'intervento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono raggiunti, in deroga alla previsione di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine massimo del 31 dicembre 2028, pena la revoca delle risorse. La presente disposizione si applica esclusivamente agli interventi finanziati a valere sul Fondo complementare al PNRR e non determina alcuna variazione delle risorse stanziare e degli impegni finanziari assunti, né alcuna modifica della destinazione originaria dei finanziamenti.».

---

#### 4.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Fino al 31 dicembre 2026, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, né le disposizioni di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36..

---

#### 4.8

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «almeno una unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due

unità» e dopo le parole: «un contributo pari a 10.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascuna unità».

---

#### 4.9

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), in considerazione dell'esigenza di individuare le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, le province e i comuni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### 4.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.

9-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Ri-

sultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città».

*9-quater.* All'articolo 248, comma 4, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria» sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».

---

#### 4.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*9-bis.* All'articolo 1, comma 148-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

*9-ter.* All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».

---

#### 4.12

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*9-bis.* Per gli interventi definiti come progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione da parte delle Amministrazioni centrali e degli organismi di controllo si considerano soddisfatte con l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai legali rappresentanti delle ditte esecutrici.

*9-ter.* Le attività di controllo a campione, ove previste, sono limitate esclusivamente alla verifica della completezza e della regolarità formale delle dichiarazioni di cui al precedente comma. Tale verifica non può estendersi all'esame di documentazione ulteriore o integrativa rispetto alle medesime dichiarazioni, le quali costituiscono prova piena della conformità dell'intervento

ai requisiti del Piano, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave accertati in sede giudiziaria.

*9-quater.* Eventuali linee guida o circolari ministeriali in contrasto con le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* sono nulle e prive di effetti ai fini della valutazione della spesa.

---

#### 4.13

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*9-bis.* In considerazione del ritardo nell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare ai comuni destinatari di risorse individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.

*9-ter.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *9-bis*.

*9-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307..

---

#### 4.14

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*9-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

*b)* al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

#### 4.15

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019».

---

#### 4.16

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9-bis. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in con-

cessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio».

*9-ter.* Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

*9-quater.* I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

#### **4.17**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*9-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 492, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 490 e 491, sono riconosciuti, dalla stazione appaltante, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 26»;

*b)* il comma 493 è abrogato.

---

#### **4.18**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*9-bis.* All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per

le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori alla data del 31 dicembre 2025».

---

#### **4.19**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al presente comma si applica, altresì, ai progetti precedentemente finanziati in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria».

---

#### **4.20**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.»

---

#### **4.21**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4.1**

*(Completamento degli interventi del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)*

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2018, n. 265, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.

2. Per effetto della proroga di cui al comma 1, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018 successivamente definanziati dalla delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 48.674.927,09 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.1**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1 dopo le parole: "presa in carico" aggiungere le seguenti: "uniforme sul territorio nazionale e";*

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito" con le seguenti: "ai fini."

---

## Art. 5

### 5.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "settantacinque giorni".*

---

### 5.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: , salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;*

*alla lettera d), sopprimere il numero 2.2).*

---

### 5.3

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2.*

---

### 5.4

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis) al comma 2, lettera d), le parole: «in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «telematica di cui al comma 6»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera a), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: e di tutela del patrimonio culturale con le seguenti: , di tutela del patrimonio culturale, ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica;*

*alla lettera a), numero 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: articolo 14-ter, comma 4 con le seguenti: articolo 14-ter, commi 3, 4, 5 e 6; dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero»;*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 14-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo.».*

---

## 5.5

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: "sostenibilità" inserire le seguenti: "ambientale, energetica e"*

---

## 5.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: "sostenibilità" inserire le seguenti: "territoriale, ambientale, sociale e".*

---

## 5.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «atti di dissenso che» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti,»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, al numero 3), capoverso comma 6, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni coinvolte, nella quale inserire le seguenti: , sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti,.*

---

## 5.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 6, dopo le parole: nella quale prende atto delle rispettive posizioni aggiungere le seguenti: , valuta la possibilità di superare i dissensi espressi;*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera d), numero 2.2.), sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su richiesta dell'interessato.*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 44, comma 9, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e»;*

*b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e».*

*1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono abrogati.*

---

## 5.9

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "settantacinque giorni".*

---

## 5.10

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: , salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;*

---

## 5.11

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.2).*

---

## 5.12

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera d), numero 1.2), dopo le parole: "del provvedimento richiesto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ovvero qualora il privato non ottemperi alla richiesta di informazioni e integrazioni documentali nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza, decorsi i quali l'istanza si intende rinunciata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".*

---

## 5.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.2).*

---

## 5.14

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, lettera d), numero 2.2) dopo le parole: indicato nell'istanza aggiungere le seguenti: , entro dieci giorni dalla data di formazione del silen-*

zio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o del progettista abilitato.

---

### **5.15**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 1, lettera d), numero 2.2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, l'attestazione di cui al presente comma deve essere rilasciata entro il termine perentorio di sette giorni, scaduto il quale è sufficiente l'auto-certificazione del richiedente..

---

### **5.16**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi europei di connettività, di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

---

## 5.17

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «Al fine di» fino a «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»

---

## 5.18

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 2, primo periodo, premettere le parole:* Fermo restando il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE,;

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al primo periodo, sostituire le parole:* del comune ove è svolta l'attività *con le seguenti:* del comune ove avviene la collocazione dei mezzi pubblicitari;

*al quarto periodo, dopo le parole:* per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico *aggiungere le seguenti:* o di altra natura, *e dopo le parole:* per le quali resta necessaria *aggiungere le seguenti:* , ove prevista,...

---

## 5.19

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* "mezzi pubblicitari" *con le seguenti:* "insegne di esercizio".

## **5.20**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già concessi nei confronti delle imprese del comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria ammesse al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono sospese fino al 31 dicembre 2026.

*2-ter.* Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **5.0.1**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5.1**

*(Disposizioni connesse all'attuazione della Riforma 1.14 della Missione 1, Componente 1, del PNRR)*

1. La conclusione dell'attività istruttoria di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard e connes-

sa al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.14 «Riforma del quadro fiscale subnazionale» di cui alla Missione 1, Componente 1, del PNRR, è anticipata al 30 giugno 2026.

---

## Art. 6

### 6.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 3, capoverso "Art. 13-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi nonché introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate, la tessera elettorale di cui all'articolo 13 è sostituita o rilasciata all'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*b) al comma 2:*

*1) dopo le parole: "transizione digitale" inserire le seguenti:*  
", con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'utilizzo alle persone con disabilità";

*2) ) sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi";*

*3) sopprimere le parole: "ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente".*

---

## **Art. 7**

### **7.1**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 1, Allegato 1, quinta riga, dopo la parola: "Caserta" aggiungere la seguente: ", Napoli".*

---

### **7.2**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 1, Allegato 1, sedicesima riga, dopo la parola: "Messina" inserire le seguenti: "Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna".*

---

### **7.3**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare l'uniformità applicativa della sperimentazione di cui al comma 1, l'INPS, utilizzando i flussi informativi e le banche dati già disponibili a legislazione vigente, effettua un monitoraggio periodico dei principali indicatori di funzionamento delle commissioni di accertamento, con particolare riferimento ai tempi medi di definizione dei procedimenti, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità operative rilevate a livello territoriale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Camere.

---

### **7.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1.2).*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2.2)..*

---

## 7.5

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al numero 1.2), sostituire le parole: "per almeno un anno" con le seguenti: "per almeno tre anni";*
  - b) *sopprimere il numero 1.3;*
  - c) *al numero 2.2), sostituire le parole: "per almeno un anno" con le seguenti: "per almeno tre anni".*
- 

## 7.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: per almeno un anno con le seguenti: per almeno tre anni.*

---

## 7.7

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:*

2.4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle commissioni di valutazione di base partecipa, con funzioni consultive, un professionista dell'area sociale o sociosanitaria, individuato tra assistenti sociali o altre figure professionali con competenze in materia di inclusione e disabilità, al fine di garantire una valutazione multidimensionale della condizione della persona.».

---

## 7.8

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, lettera b), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: con apposito provvedimento dell'INPS aggiungere le seguenti:., sentite l'ANCI, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano..*

---

## 7.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
"Il medesimo provvedimento individua altresì standard minimi di interoperabilità e criteri tecnici uniformi per l'integrazione con le piattaforme regionali e locali, nonché tempi indicativi per l'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."

---

## 7.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

## 7.11

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

## 7.12

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1-bis., dopo le parole: "può stipulare" inserire le seguenti: ", previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,".*

---

### 7.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c-bis) all'articolo 23:*

1) al comma 4, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

2) al comma 5:

2.1) alla lettera *a*), le parole: «o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3» sono soppresse;

2.2.) la lettera *b*) è soppressa.

3) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di cui al primo periodo è fissato in centoventi giorni.».

---

### 7.14

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire uniformità applicativa nell'attuazione delle modifiche di cui al comma 3, l'INPS trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente dati comparabili relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità operative rilevate nei diversi ambiti territoriali, utilizzando i flussi informativi già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

### 7.15

PIRRO, DAMANTE, PATUANELLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.16**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 4, capoverso comma 214, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

---

**7.17**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 4, Capoverso "comma 214", quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: "che include altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante utilizzo dei dati già disponibili, un quadro sintetico dei risultati attesi, anche mediante indicatori relativi ai tempi di attuazione, al numero stimato di beneficiari e alla coerenza con gli obiettivi di accessibilità e inclusione."*

---

**7.18**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 4, capoverso "comma 214", aggiungere, in fine, le parole: "che include, altresì, un quadro sintetico dei risultati attesi dalle misure finanziate, anche mediante indicatori di attuazione relativi ai tempi di realizzazione degli interventi, al numero stimato dei beneficiari o dei servizi attivati e al contributo agli obiettivi di inclusione sociale e accessibilità."*

---

**7.19**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 5, dopo le parole: "persone con disabilità" aggiungere, in fine, le seguenti: "secondo modalità idonee a garantire un raccordo operativo, anche mediante definizione di canali e tempi di interlocuzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

---

## 7.20

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 5, aggiungere in fine le parole: "secondo modalità che garantiscano un raccordo operativo tra i referenti designati e il Garante, anche ai fini della segnalazione di criticità e del monitoraggio delle politiche di inclusione e accessibilità."*

---

## 7.21

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 8, capoverso comma 5-bis, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

---

## 7.22

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 8, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'adozione del programma assicura la continuità temporale con il precedente ciclo triennale, garantendo tempestività nell'aggiornamento."*

---

## 7.0.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### «Art. 7.1

*(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità)*

1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei servizi territoriali, dell'assistenza personale e delle misure di sostegno alla vita indipendente.

3. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

### **Art. 7-bis**

#### **7-bis.1**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: "dell'Unione europea" inserire le seguenti: "o in uno Stato non appartenente all'Unione europea"*

---

#### **7-bis.2**

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: "dell'Unione europea" inserire le seguenti: "o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".*

---

## Art. 8

### 8.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 3, sostituire le parole: "articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30" con le seguenti: "articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 30"*

---

### 8.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 125-*bis* è abrogato;

*b)* ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües*, le parole: «ai commi 125 e 125-*bis*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

*c)* al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-*bis* e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126»..

---

### 8.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e favorire la razionalizzazione degli obblighi informativi verso la pubblica amministrazione, all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 125-*bis* è abrogato;

*b)* ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües*, le parole: «ai commi 125 e 125-*bis*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

*c)* al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-*bis* e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».

---

## 8.4

PAITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nello svolgimento della formazione dei lavoratori, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388, il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale abilitato.».*

---

## 8.5

PAITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 125-bis è abrogato; b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»; c) al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-bis e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».*

---

## 8.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-quater. All'articolo 3 dell'Allegato II.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.*

*2-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.*

*2-quater.* Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.».

---

## **8.7**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nello svolgimento della formazione dei lavoratori, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388, il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale abilitato.»..

---

## **8.8**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che, in quanto proprietari di cimiteri, concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, le disposizioni del titolo X si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026.».

---

### **8.0.1**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Semplificazioni in materia di formazione obbligatoria)*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori assunti a seguito di procedura di cambio d'appalto e impiegati nell'ambito di appalti di servizi.»

---

### **8.0.2**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Semplificazioni in materia di formazione obbligatoria)*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori assunti a seguito di procedura di cambio d'appalto e impiegati nell'ambito di appalti di servizi.»

---

## **Art. 9**

### **9.1**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 10

### 10.1

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 10.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica.».

---

### 10.3

PAITA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"5-*bis*. Al fine di semplificare e uniformare l'accesso delle imprese alle infrastrutture portuali e ridurre gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle attività produttive nei porti nazionali, è istituita l'autorizzazione unica nazionale per l'esercizio di attività produttive nei porti, rilasciata dall'Autorità di sistema portuale o dall'ente gestore del porto presso cui l'impresa ha sede legale o operativa ovvero intende avviare l'attività. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è riconosciuta su tutto il territorio nazionale presso le infrastrutture portuali, fatti salvi i controlli di sicurezza e le verifiche di competenza delle autorità portuali e marittime. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla presentazione di modulistica standardizzata nazionale, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A seguito del rilascio dell'autorizzazione è attribuito all'operatore economico un identi-

ficativo univoco, digitale o fisico, idoneo a consentire la verifica immediata dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e l'accesso semplificato ai servizi logistici e portuali. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma sono registrate e integrate con i sistemi informativi delle Autorità di sistema portuale, delle Capitanerie di porto e delle amministrazioni competenti.

5-ter. Dalla data di piena operatività dell'autorizzazione unica nazionale di cui al comma 5-bis, cessano di applicarsi le disposizioni incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo comma 5-bis, ivi comprese quelle di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 5-quater. Dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

---

### 10.0.1

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione e tutela della sicurezza dei minori mediante semplificazione delle regole sul trasporto scolastico)*

1. Al fine di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tutelare la sicurezza dei minori di età, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive affinché gli autobus di prima immatricolazione da adibire al trasporto scolastico prevedano un numero, non inferiore al dieci per cento dei posti a sedere disponibili, di sedili di dimensioni non ridotte compatibili con la seduta di passeggeri che abbiano raggiunto la maggiore età, affinché possano prendere posto in sicurezza gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado fino ai sedici anni di età.

---

## 10.0.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

*(Istituzione del Museo e della Fondazione per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince»)*

1. È istituito il Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «*Moby Prince*», di seguito denominato «Museo», al fine di conservare la memoria dell'incidente verificatosi il 10 aprile 1991.
2. Il Museo ha sede a Livorno, presso locali individuati dall'amministrazione comunale, aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione e ricerca scientifica.
3. Alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «*Moby Prince*», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Livorno, della provincia di Livorno, della regione Toscana, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, delle associazioni delle vittime del disastro marittimo, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
4. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.
5. L'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è costituito almeno da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti del comune di Livorno, da un rappresentante della provincia di Livorno, da un rappresentante della regione Toscana e da un rappresentante delle associazioni delle vittime della strage della nave «*Moby Prince*».
6. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
7. La Fondazione ha i seguenti compiti:
  - a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;
  - b) definisce l'organizzazione del Museo;
  - c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
  - d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;

*e)* approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Museo e la Fondazione svolgono le seguenti attività:

*a)* diffondere la conoscenza relativa ai fatti e alle conseguenze dell'incidente marittimo verificatosi il 10 aprile 1991;

*b)* ricordare le vittime della strage e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

*c)* favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza nell'ambito del trasporto marittimo e promuovere la ricerca in tale settore;

*d)* analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema marittimo nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

*e)* promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di video nonché spettacoli sui temi della sicurezza navale e marittima;

*f)* fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

9. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo e dalla Fondazione è assicurata anche attraverso un proprio sito *internet* istituzionale.

10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione della sede del Museo e della Fondazione, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale contributo per le spese di funzionamento.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## Art. 11

### 11.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: tramite i servizi fino a: entro il 30 aprile 2026 con le seguenti: trascorsi sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida da parte dell'AgID.*

---

### 11.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

#### «Art. 8

*(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)*

1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, al fine di sostenere efficacemente l'inclusione digitale sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definite nel quadro europeo DigComp.

2. Lo Stato finanzia a valere sulle risorse di cui all'articolo 30 regioni e province autonome per l'implementazione di reti regionali dei punti di facilitazione digitale, che operano in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e secondo le linee guida approvate con decreto del Capo Dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.

3. Le reti regionali dei punti di facilitazione digitale, finalizzate a supportare i cittadini nell'utilizzo di *internet* e delle tecnologie digitali, nella protezione dei propri dati personali in rete, nonché nell'uso dei principali servizi digitali pubblici, operano in sinergia con gli uffici per la transizione digitale, di cui all'articolo 17 del presente codice, gli uffici per le relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 delle legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché con gli sportelli dei centri unici di prenotazione con riferimento ai servizi sanitari e sociosanitari».

---

## Art. 12

### 12.1

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2-quaterdecies.1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:», sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

---

### 12.2

PAITA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2-quaterdecies.1», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "», sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"*

---

### 12.3

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2-quaterdecies.1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "», sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."*

---

### 12.4

PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:" 5-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.".*

---

## 12.5

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*

5-bis. All'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «possono essere individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è definita una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale, che sostituisce gli specifici codici identificativi attribuiti a livello regionale e di province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura unica di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

---

## 12.6

PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* "5-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) alcole etilico ad accisa assoluta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37, in quantità massima di 50 litri, destinato esclusivamente come ingrediente per la produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto;»

---

## 12.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.».

---

## 12.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. All'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) alcol etilico ad accisa assoluta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37, in quantità massima di 50 litri, destinato esclusivamente come ingrediente per la produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto;».

## 12.9

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere *a*), *a-bis*), *b*), o *d*) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

*b*) il comma 1-*bis* è abrogato;

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a ventiquattro ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme previgenti.»;

*d*) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## 12.10

PAITA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-*bis*), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a ventiquattro ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme previgenti.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'am-

bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

### **12.0.1**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Efficienza dei pagamenti e certezza delle cessioni dei crediti nei contratti pubblici)*

1. All'articolo 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.»;

*b)* al comma 3, il primo periodo è soppresso.

2. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, le parole: ", né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 69, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alle parole: "Le cessioni" è premesso il seguente periodo: "Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".

4-quater. All'articolo 69, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: "cessioni, le" sono soppresse.

4-quinquies. All'articolo 70, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: ", cedere" sono soppresse.

4-sexies. All'articolo 117, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

*a)* al primo periodo, le parole da: "solo a seguito di notificazione" fino alla fine del periodo sono soppresse.;

*b)* il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

## 12.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Semplificazione e digitalizzazione delle cessioni dei crediti verso la Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 6 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero mediante modalità elettronica su documento informatico sottoscritto con una delle modalità di cui al comma 1-bis e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici al proprio domicilio fisico ovvero al proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le modalità di sottoscrizione del documento informatico possono essere le seguenti:

a) firma autenticata a termini dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) firma elettronica qualificata a termini dell'articolo 3, n. 12, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) firma digitale a termini dell'articolo 1, 1° comma, lettera s del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) firma elettronica avanzata a termini dell'articolo 3, n. 11, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.».

---

### **12.0.3**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante, con provvedimento motivato, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC».

---

### **12.0.4**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.».

---

### 12.0.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: «è applicato» fino a: «stipulato» sono sostituite dalle seguenti: «sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati»;

*b)* al comma 2, le parole: «il contratto collettivo applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi applicabili».

---

### 12.0.6

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole da: «la consultazione degli altri» a: «pubbliche amministrazioni» sono soppresse..

---

### 12.0.7

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi di formazione-lavoro»..

### 12.0.8

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Trattamento fiscale delle attività hobbistiche)*

1. Ferme restando le disposizioni regionali, ai soli fini tributari, per hobbista si intende la persona fisica che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni di vendita effettuate dagli hobbisti sono documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. La mancata emissione della ricevuta fiscale ovvero l'emissione per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione amministrativa di euro 100.

3. Se le operazioni di cui al comma 2 non superano l'importo annuale di euro 5.000, gli hobbisti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 2.

4. Dal periodo d'imposta successivo a quello di superamento del limite di euro 5.000, l'hobbista è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e i corrispettivi sono memorizzati e trasmessi ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ai fini delle imposte dirette, il reddito è determinato ai sensi

degli articoli 53 o 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contribuente può applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **12.0.9**

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole da: «la consultazione degli altri» a: «pubbliche amministrazioni» sono soppresse.

---

### **12.0.10**

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**"Art. 12-bis.**

*(Modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi di formazione-lavoro».

---

### **12.0.11**

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.».

---

### **12.0.12**

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **"Art 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «è applicato» fino a: «stipulato» sono sostituite dalle seguenti: «sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati»;

b) al comma 2, le parole: «il contratto collettivo applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi applicabili»."

---

### 12.0.13

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

*"Art 12-bis.*

*(Trattamento fiscale delle attività hobbistiche)*

1. Ferme restando le disposizioni regionali, ai soli fini tributari, per hobbista si intende la persona fisica che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni di vendita effettuate dagli hobbisti sono documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. La mancata emissione della ricevuta fiscale ovvero l'emissione per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione amministrativa di euro 100.

3. Se le operazioni di cui al comma 2 non superano l'importo annuale di euro 5.000, gli hobbisti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 2.

4. Dal periodo d'imposta successivo a quello di superamento del limite di euro 5.000, l'hobbista è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e i corrispettivi sono memorizzati e trasmessi ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ai fini delle imposte dirette, il reddito è determinato ai sensi degli articoli 53 o 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contribuente può applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### **12.0.14**

PAITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante, con provvedimento motivato, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC»

---

### **Art. 13**

#### **13.0.1**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)*

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comunque diversi dalle telecomunicazioni»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*b-bis*) per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono

tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo;

*b-ter*) le occupazioni con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio e, nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o, in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

2. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 831, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «In ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non è previsto un importo minimo,».

---

## Art. 14

### 14.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:*

*00a)* all'articolo 190, comma 6, alinea, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti religiosi, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore che hanno le caratteristiche delle microimprese, enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti elettrici ed elettronici, anche pericolosi, con le caratteristiche indicate dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».

---

## 14.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:*

00a) all'articolo 193, comma 7, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'intero tragitto, anche se frazionato da interruzioni di carico, fino al primo impianto di destino».

---

## 14.3

PAITA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) all'articolo 190, comma 6, alinea, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti religiosi, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore che hanno le caratteristiche delle microimprese, enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti elettrici ed elettronici, anche pericolosi, con le caratteristiche indicate dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».*

---

## 14.4

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree effettivamente utilizzate per la produzione agricola e per l'allevamento, individuate sulla base dell'uso reale e concreto del suolo, indipendentemente dalla mera destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.».

---

#### 14.5

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato.*

---

#### 14.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il riesame disposto dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale a vario titolo chiamate ad esprimersi in seno alla conferenza di servizi, comunque quando le modifiche alle migliori tecniche disponibili (BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati indicano la necessità di aggiornare le autorizzazioni per garantire che il progetto di bonifica e le relative prescrizioni corrispondano alle migliori tecniche disponibili (BAT) o qualora lo richiedano sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali."*

---

#### 14.7

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis al presente decreto»;" con le seguenti parole: "e le parole "nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis," sono soppresse"».*

---

#### **14.8**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: I-bis aggiungere le seguenti: alla parte seconda del.*

---

#### **14.9**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

*«1-bis) al comma 1, dopo le parole: «siano realizzati» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e».*

---

#### **14.10**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: , primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» ed.*

---

#### **14.11**

PAITA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: d-bis) all'articolo 258, i commi 2-bis e 4-bis sono abrogati.*

---

#### **14.12**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **14.13**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **14.14**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatte salve le prerogative del Sindaco previste dagli articoli 50, comma 5, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

#### **14.15**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , a condizione che tali autorizzazioni siano pienamente efficaci e non sospese, riesaminate o oggetto di provvedimenti limitativi, e che non contengano prescrizioni la cui attuazione sia rinviata a fasi istruttorie successive prive di termini certi. L'esclusione di cui al presente comma non si applica qualora le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi non risultino attuate nei termini stabiliti, ovvero qualora siano pendenti procedimenti di sospensione, revoca o riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute o dell'ambiente.

---

#### **14.16**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , a condizione che tali autorizzazioni siano pienamente efficaci e non sospese, riesaminate o oggetto di provvedimenti limitativi, e che non contengano prescrizioni la cui attuazione sia rinviata a fasi istruttorie successive prive di termini certi. L'esclusione di cui al presente comma non si applica qualora le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi non risultino attuate nei termini stabiliti, ovvero qualora siano pendenti procedimenti di sospensione, revoca o riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute o dell'ambiente. Sono in ogni caso fatte salve le prerogative del sindaco previste dagli articoli 50, comma 5, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**14.17**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**14.18**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.19**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi dell'Investimento 3.4 - «Bonifica del "suolo dei siti orfani"» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2024, è istituito un Fondo nazionale per gli investimenti negli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani con una dotazione iniziale pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

5-quater. In coerenza con le finalità del Fondo, le risorse di cui al comma 5-bis sono destinate prioritariamente alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR oggetto di stralcio a seguito della rimodulazione degli accordi di finanziamento previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2024.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di

coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. 5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **14.20**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2026,».

---

#### **14.21**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli operatori commerciali sulle modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni e sui servizi di ritiro gratuito previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»

---

## 14.22

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I distributori assicurano adeguate informazioni ai consumatori sulle modalità di conferimento gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni e sull'assenza dell'obbligo di acquisto di apparecchiature equivalenti, anche attraverso comunicazioni nei punti vendita, sui siti *internet* e tramite apposita segnaletica facilmente visibile.».

---

## 14.23

PAITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e previa dimostrazione, da parte del direttore sanitario o del responsabile sanitario, che il procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente decreto, è svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque, gestione dei rifiuti e qualità dell'aria, di cui, rispettivamente, alle Parti terza, quarta e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle correlate normative regionali. Resta fermo l'obbligo di osservanza della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove applicabile, nonché della disciplina relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;

b) al comma 3, le parole: «e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie» sono soppresse e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie».

---

#### **14.0.1**

PAITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione in materia di coltivazione delle cave)*

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;

b) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni.».

---

#### **14.0.2**

PAITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione in materia di coltivazione delle cave)*

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;

b) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di va-

riazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni.».

---

### **14.0.3**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione in materia di coltivazione delle cave)*

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;

*b)* dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni.».

---

## **Art. 15**

### **15.1**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"1-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, farmaci innovativi e orfani, forniti sul mercato da un unico operatore

detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), il cui prezzo è determinato da AIFA, ai sensi del comma 33 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e, previa negoziazione, per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, tra Agenzia e produttori, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi di tali farmaci tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La centrale di committenza regionale provvede all'approvvigionamento dei farmaci mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi."

---

## 15.2

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi dei farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma."»

---

### 15.0.1

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Misure urgenti per il sostegno del diritto della donna all'interruzione di gravidanza)*

1.L'articolo 44-*quiquies* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

"44-*quiquies*. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi di apposite equipe multidisciplinari, composte da psicologi e assistenti sociali, specializzate nell'assistenza a donne che intendano intraprendere un percorso volontario di interruzione di gravidanza. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 15.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Rafforzamento dell'operatività della Rete Nazionale Tumori Rari e definizione di standard nazionali uniformi)*

1. Al fine di garantire equità di accesso, omogeneità dei percorsi assistenziali e tempestiva presa in carico delle persone con sospetto o diagnosi di tumore raro, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce *standard* nazionali minimi e uniformi per il funzionamento della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR), di cui all'Accordo Stato-regioni del 21 settembre 2023.

2. Gli *standard* di cui al comma 1 includono almeno:

*a)* tempi massimi garantiti per l'attivazione e la risposta dei teleconsulti tra centri *user* e centri *provider*;

*b)* la chiara definizione delle responsabilità cliniche, organizzative e documentali tra centro inviante e centro consulente;

*c)* l'adozione di flussi informativi nazionali obbligatori, interoperabili con i sistemi regionali, per la tracciabilità dell'intero percorso del paziente;

*d)* criteri uniformi per la presa in carico tempestiva e per l'invio ai centri esperti, integrati nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PD-TA) regionali.

3. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'adozione degli *standard* nazionali, ove non abbiano già provveduto, provvedono al loro recepimento e alla piena integrazione della RNTR nelle reti oncologiche regionali, assicurando:

*a)* la nomina di un referente regionale RNTR, con funzioni di coordinamento e responsabilità sull'attuazione degli *standard*;

*b)* l'inserimento dei percorsi di attivazione della RNTR nei PDTA oncologici e nei sistemi informativi regionali;

*c)* la garanzia dell'accesso alla seconda opinione specialistica e ai teleconsulti, senza oneri aggiuntivi per il paziente.

4. L'AGENAS assicura il monitoraggio annuale del funzionamento della RNTR, con particolare riferimento a tempi di attivazione e risposta dei teleconsulti, volumi di attività dei centri *user* e *provider*, mobilità sanitaria evitabile, esiti e indicatori di equità territoriale, ascolto delle associazioni dei pazienti. I risultati del monitoraggio sono pubblicati in un rapporto annuale accessibile al pubblico sul portale istituzionale del Ministero della salute e di AGENAS.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

## Art. 17

### 17.1

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 1, lettera c), capoverso 12-bis, dopo le parole: "al momento della presentazione della domanda" inserire le seguenti: "e che nei quattro anni precedenti alla quiescenza abbiano svolto funzioni giudicanti".*

---

### 17.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

*2-ter.* All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma *2-bis* sono inseriti i seguenti

«*2-ter.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.

*2-quater.* Per le finalità del comma *2-ter* è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2026, alla quale si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni di cui al comma *2-quinquies*.

*2-quinquies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A Parte II, numero 19, le parole: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

b) alla Tabella A Parte III, i numeri 110 e 127-*sexiesdecies* sono soppressi».

---

### 17.3

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

*2-ter.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter.* Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 30 giugno 2027, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.

*2-quater.* Per le finalità del precedente comma 2-*ter* è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2026 e di 194 milioni di euro per l'anno 2027, alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-*quinquies*.

*2-quinquies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A Parte II, numero 19, le parole: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

b) alla Tabella A Parte III, i numeri 110 e 127-*sexiesdecies* sono soppressi.».

---

### 17.4

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

---

**17.5**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera b);*

*b) alla lettera c), sopprimere il numero 1).*

---

**17.6**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**17.7**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

---

**17.8**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Il termine del 31 ottobre 2026, a decorrere dal quale hanno effetto le disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze civili del giudice di pace, è prorogato al 30 giugno 2027, al fine di agevolare l'adeguamento organizzativo correlato all'attuazione della riforma della magistratura onoraria e garantire l'efficiente funzionamento degli uffici del giudice di pace."

---

## **Art. 17-bis**

### **17-bis.0.1**

LOPREIATO, SCARPINATO, PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-ter**

*(Modifiche alla legge 9 agosto 2024, n. 114 relativamente alla decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

---

### **17-bis.0.2**

LOPREIATO, SCARPINATO, PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-ter**

*(Modifiche alla legge 9 agosto 2024, n. 114)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono abrogate.».

---

## **Art. 18**

### **18.1**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

"0a) all'articolo 2-ter, comma 5, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo

2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per l'attuazione del presente comma, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai due periodi precedenti, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

---

## 18.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale,» sono soppresse..

---

## 18.3

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 18.4

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 18.5

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 18.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 399, comma 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020»;

b) al secondo periodo, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove di tali concorsi»."

---

## 18.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 399, comma 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020»;

b) al secondo periodo, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove di tali concorsi».

---

### **18.8**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 399, comma 3-ter, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono aggiunte le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020».

---

### **18.9**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *inserire le seguenti:* dopo le parole: «sostenuti dai richiedenti» sono aggiunte le seguenti: «con precedenza per gli aspiranti che hanno svolto il concorso nella medesima regione» e.

---

### **18.10**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* nelle prove scritte e orali di tali concorsi *con le seguenti:* nelle prove di tali concorsi.

---

### 18.11

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» sono soppresse;

b) al primo periodo, le parole: «e terzo» sono soppresse;

c) al primo periodo, le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

d) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.»

---

### 18.12

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 18.13

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.»;

b) il terzo periodo è soppresso."

---

### **18.14**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.»;

b) il terzo periodo è soppresso.

---

### **18.15**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 26-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028».

---

### **18.16**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il terzo periodo è soppresso."

---

**18.17**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il terzo periodo è soppresso.

---

**18.18**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

2) sopprimere il terzo periodo;

3) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: "nelle regioni di cui al terzo periodo";

*b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo," e sostituire le parole: "3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027";*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

**18.19**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, primo periodo:*

*sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*al quarto periodo, sopprimere le parole:* nelle regioni di cui al terzo periodo;

*al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo;

*al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* 19 milioni con le seguenti: 50 milioni.

---

## **18.20**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente o tramite il Commissario ad acta, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025.

---

## **18.21**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di *turn-over* previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

## 18.22

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di *turn-over* previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## 18.23

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 83-*sexies*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,»

b) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».

---

## 18.24

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6.1. Al fine di sostenere la riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83-*quinquies*:

1) al primo periodo:

A) le parole: «a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono soppresse;

B) le parole: «nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2026 e di 5.395.000 euro per l'anno 2027»;

2) al terzo periodo, le parole: «nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,» sono soppresse;

b) al comma 83-*sexies*:

1.1) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono soppresse;

1.2) al medesimo secondo periodo, le parole: «senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze» sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso;

c) il comma 83-*septies* è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dei commi 83-*quinquies* e 83-*sexies* del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2026 e di 8.798.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 18.25

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-*sexies* è sostituito dal seguente:

«83-*sexies*. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni, che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-*quinqies* del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-*quinqies*. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».

---

**18.26**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**18.27**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**18.28**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**18.29**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro a decorrere dal 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **18.30**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Ai fini delle immissioni in ruolo per l'A.S. 2026/2027, le graduatorie dei concorsi banditi dal 2020 per il personale scolastico dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, e trasformate ad esaurimento.

---

### **18.31**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Nelle more del rinnovo del CCNL 2021/2024, le attività di coordinamento generale svolte dai dirigenti scolastici nell'ambito della gestione dei progetti previsti dagli investimenti della Missione 4, Componente 1, sono retribuite con le modalità già previste per le attività progettuali nell'ambito dei fondi PON.

---

## **Art. 19**

### **19.1**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse.*

---

## 19.2

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), relativi all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.»

---

## 19.3

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» e dell'Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affida-

mento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.»

---

#### **19.4**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis.* Per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province e delle città metropolitane riferiti agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, finanziati con fondi del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito trasferisce a province e città metropolitane quota delle economie della Missione 4, Componente 1, generate da progetti del PNRR completati, per la copertura dei maggiori oneri rendicontabili sostenuti dagli enti, causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità del PNRR.

---

#### **19.5**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis.* Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, per gli interventi che rientrano negli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, il termine per la conclusione dei lavori è il 30 giugno 2026, fermo restando il termine del 31 dicembre 2026 per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera e per la rendicontazione finale dell'intervento.

---

#### **19.6**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis.* Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, per gli interventi che rientrano negli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, il termine per la conclusione dei lavori è il 30 giugno 2026, fermo

restando il termine del 31 dicembre 2026 per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera e per la rendicontazione finale dell'intervento.

---

### **19.0.1**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR)*

1. Con riferimento all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR, le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati possono essere utilizzate anche per l'acquisto di arredi didattici, per chi non abbia già beneficiato di risorse per la medesima finalità.

---

### **19.0.2**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR)*

1. Con riferimento all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Mis-

sione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR, le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati possono essere utilizzate anche per l'acquisto di arredi didattici, per chi non abbia già beneficiato di risorse per la medesima finalità.

---

## Art. 20

### 20.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di garantire trasparenza sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario pubblica con cadenza semestrale, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e in apposita sezione dedicata e accessibile in formato aperto:

- a) lo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi, con indicazione dei tempi programmati e di quelli effettivamente realizzati;
- b) il quadro aggiornato dei costi complessivi sostenuti e delle fonti di finanziamento;
- c) il numero dei posti letto attivati e disponibili;
- d) l'ammontare dei canoni applicati, distinti per tipologia di struttura, territorio e soggetto gestore;
- e) gli eventuali scostamenti rispetto ai cronoprogrammi e ai quadri economici originariamente approvati, con indicazione delle relative motivazioni.

1-*ter*. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un tavolo permanente di monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, composto da rappresentanti del Ministero, del Commissario straordinario, della Conferenza dei rettori delle università italiane, nonché da rappresentanti delle associazioni e delle rappresentanze studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-*quater*. Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo, anche mediante il coinvolgimento di soggetti privati, sono subordinati all'inse-

rimento di clausole vincolanti che garantiscano canoni realmente sostenibili per gli studenti, in coerenza con le finalità del diritto allo studio.

---

## 20.2

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua un monitoraggio sulla realizzazione degli alloggi finanziati e trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione annuale, redatta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, evidenziando il numero di posti letto assegnati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base delle graduatorie di merito. Il Ministero pubblica la relazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero e provvede ad aggiornarla semestralmente.»"

---

## 20.3

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato, in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»»

---

## 20.4

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo sia destinata».»

---

## 20.5

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «15 per cento» è sostituita dalla seguente: «25 per cento»."

---

## 20.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici»."

---

## 20.7

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'attuazione della misura di cui al comma 1 e in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, volti al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 20.8

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del Pnrr, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono d'intesa e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività si svolgono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma

collettiva. Il Ministro e il Commissario motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.

---

## **20.9**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

---

## **Art. 21**

### **21.1**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì termini di conservazione strettamente limitati e proporzionati alle finalità di riconoscimento dei benefici per il diritto allo studio.

---

### **21.2**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel*

testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»;

*b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

---

### 21.3

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le spese del personale di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono computate nel predetto calcolo nella misura di due terzi.

---

### 21.4

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:*

"4-quater. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;

b) dell'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo

14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo *standard* di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*4-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*quater*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 21.5

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:*

"4-*quater.* Alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307» sono sostituite con le seguenti: «In deroga alle vigenti facoltà assunzionali»;

b) al comma 307, le parole: «di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «di 56,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 83,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

c) al comma 312:

1) al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314» sono sostituite con le seguenti: «In deroga alle vigenti facoltà assunzionali»;

2) il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non

continuativo, non inferiore a quindici mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica»;

d) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «di 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

*4-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*quater*, pari a 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a ulteriori 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 21.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:*

"4-*quater.* Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22-*bis*:

1) comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai titolari di incarichi post-doc le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della presente legge. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari»;

2) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;

*b)* all'articolo 22-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: «possono conferire» sono inserite le seguenti: «contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati»;

2) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;

3) il comma 6 è soppresso."

---

## 21.7

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

"4-*quater*. Al fine di assicurare la piena efficacia delle procedure di stabilizzazione, nonché consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24, comma 3-*bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter*» sono inserite le seguenti: «ovvero di posizioni ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»;

*b)* dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di riduzione della durata del contratto, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5 è anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo»;

*c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto»;

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».

---

## 21.8

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

"4-*quater*. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo per finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 21.9

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:*

"4-*quater*. Al fine di dare effettiva attuazione alla riforma 1.2 della Missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Fondo per la programmazione della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

---

## 21.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

4-*quater*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
  - b) all'articolo 22-*ter*, il comma 10 è abrogato.
- 

## 21.11

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

"4-*quater*. Al fine di rafforzare la mobilità dei ricercatori, attuando la Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché di sostenere il percorso professionale dei ricercatori, al comma 6-*duodevicies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le parole «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2032».

---

## 21.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-*quater*. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di perseguire una progressiva armonizzazione e perequazione delle retribuzioni del personale tecnico-amministrativo delle università statali rispetto a quelle del restante personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno 2026, la contrattazione collettiva nazionale destinerà le predette risorse all'incremento del trattamento tabellare annuo lordo definito dal contratto collettivo nazionale».

---

### 21.0.1

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21.1

*(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track e misure per il reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali)*

1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:

*a*) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 3;

*b*) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. All'articolo 66, comma 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, terzo periodo,

le parole: «del 75 per cento per l'anno» sono sostituite dalle parole: «100 per cento a decorrere dall'anno».

4. Al fine di promuovere il reclutamento e la valorizzazione di giovani ricercatori nel sistema universitario e di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Programma nazionale «BE-ITALY - *Boosting Excellence for Early Research Careers*», finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di due anni non rinnovabili. Il Programma è riservato ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non oltre sei anni alla data di scadenza dei bandi di selezione, ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero. Le università statali, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, provvedono al reclutamento dei ricercatori mediante procedure di selezione bandite annualmente, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. I contratti di cui al presente comma sono destinati allo svolgimento di attività di ricerca di elevata qualificazione, anche propedeutiche alla partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca altamente competitivi, al fine di potenziare la capacità progettuale, la mobilità e la competitività scientifica dei ricercatori.

5. Per le finalità di cui al comma 6, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

---

## 21.0.2

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

### «Art. 21.1

*(Misure per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività di ricerca» e dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato»;

*b)* al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto»;

*c)* al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico.».

2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

### **21.0.3**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21.1**

*(Disposizioni in materia di cessione dei crediti d'impresa e liquidità delle filiere produttive)*

1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, le parole: «al fallimento» sono sostituite con le seguenti: «alla liquidazione giudiziale» e la parola «dichiarato» è sostituita con la seguente «dichiarata»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole «dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite con le seguenti: «dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

2) alla rubrica, la parola: «fallimentare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sottoposto a liquidazione giudiziale»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «al fallimento del cedente» sono sostituite con «alla liquidazione giudiziale del cedente» e le parole: «nell'anno anteriore» sono sostituite con le seguenti: «nei tre mesi anteriori»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In ogni altro caso diverso da quello disciplinato dal comma 1, in ipotesi di liquidazione giudiziale del cedente, per le cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo disciplinate dalla presente legge i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.»;

3) al comma 2, le parole: «del fallimento del cedente» sono sostituite con le seguenti: «della liquidazione giudiziale del cedente»;

4) alla rubrica, la parola «Fallimento» è sostituita dalle seguenti: «Liquidazione giudiziale».

2. I nuovi termini introdotti dal comma 1 si applicano alle liquidazioni giudiziali dichiarate con sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della presente legge..

---

#### **21.0.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21.1**

*(Scorrimento graduatorie M4C2-1.bis)*

1. Al fine di sostenere e dare continuità ai progetti presentati nel quadro dell'attuazione dell'Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 20 febbraio

2025 n. 47, recante Avviso per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato PNRR - Missione 4 «Istruzione e Ricerca» Componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa» - Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori», il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei progetti idonei non beneficiari di cui alle graduatorie predisposte ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto direttoriale n. 47 del 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **21.0.5**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21.1**

*(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università destinato all'aumento delle borse di dottorato)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca fino all'ammontare di almeno 20.400 euro lordi annui. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **21.0.6**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 21.1**

*(Misure per la libera circolazione dei crediti e l'accesso alla liquidità delle imprese)*

1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

### **«Art. 7-bis.**

*(Cedibilità dei crediti)*

1. I patti che escludono o limitano la cedibilità dei crediti verso corrispettivo di cui all'articolo 1, previsti nel contratto da cui è sorto o sorgerà il credito o in qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, sono privi di effetto e non sono opponibili al cessionario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati con soggetti pubblici, ivi inclusi quelli disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

---

## **Art. 22**

### **22.1**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari" con le seguenti: ", previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" e le parole: "almeno decennale" con la seguente: "quinquennale".*

---

## 22.2

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, lettera g), dopo le parole: "sostenibilità ambientale" inserire le seguenti: ", anche attraverso metodologie di analisi del ciclo di vita delle infrastrutture (Life Cycle Assessment - LCA) e la valutazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint) associata alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere,".*

---

## 22.3

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*"2-bis) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:*

*«7-ter. Ove il parere delle Commissioni parlamentari, di cui al comma 7-bis, indichi specificamente talune disposizioni come non adeguate alle finalità di efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario, ovvero proponga ulteriori disposizioni per l'attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Dspm, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione, decorso tale termine il documento può essere comunque approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle proprie competenze, rende consultabile nei modi più opportuni il Dspm ai soggetti interessati prima dell'espressione del parere.»."*

---

## 22.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:*

*«7-ter. Ove il parere delle Commissioni parlamentari, di cui al comma 7-bis, indichi specificamente talune disposizioni come non adeguate alle finalità di efficientamento della pianificazione e della gestione degli investi-*

menti infrastrutturali nel settore ferroviario, ovvero proponga ulteriori disposizioni per l'attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Dspm, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione, decorso tale termine il documento può essere comunque approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle proprie competenze, rende consultabile nei modi più opportuni il Dspm ai soggetti interessati prima dell'espressione del parere.».

---

## 22.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

## 22.6

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nelle procedure competitive di cui al comma 2, nonché nei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity* oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserisce nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di servizio apposite clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei medesimi servizi dal gestore uscente, nonché dell'indotto, prevedendo il riassorbimento del personale da parte dell'operatore economico subentrante per tutta la durata dell'affidamento con vincolo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità/Area attività ferroviarie e la salvaguardia di tutti gli istituti economici aziendali di provenienza, salve restando le pattuizioni di miglior favore.

## 22.7

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinquies*, è inserito il seguente:

«11-*sexies*. Nel rispetto dei medesimi principi, i contratti di servizio devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e ai costi derivanti da obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata del contratto.»

---

## Art. 23

### 23.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: ferroviari, sostituire le parole: la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata con le seguenti: le stazioni appaltanti sono autorizzate e dopo le parole:, tenuto conto: aggiungere le seguenti: , ove previsto nel caso di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.);*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al quinto periodo, sostituire le parole: società RFI S.p.A. con le seguenti: stazione appaltante;*

*al sesto periodo, sostituire le parole: la società RFI S.p.A. è autorizzata con le seguenti: le stazioni appaltanti sono autorizzate.;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il comma 1 trova attuazione sempreché la stazione appaltante abbia preventivamente provveduto, nei tempi previsti dall'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al pagamento alle imprese appaltatrici dei SAL relativi ai lavori già eseguiti e contabilizzati.

## 23.2

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

"3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie nazionali e relative pertinenze tecniche e funzionali, ivi inclusi quelli installati su barriere acustiche, aree di pertinenza, gallerie, stazioni, aree di sosta e di servizio o altre opere funzionalmente connesse alla rete ferroviaria, nonché su coperture, sedimi, manufatti e aree tecniche destinati all'esercizio, alla gestione o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, anche qualora non direttamente interconnessi alla rete di alimentazione della trazione ferroviaria.».

---

## 23.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 23.1**

*(Documento unico di regolarità contributiva)*

1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, il direttore dei lavori comunica senza indugio al RUP la conclusione dei lavori del subappaltatore. In mancanza, lo comunica l'appaltatore. In ogni caso, ai fini del pagamento dei SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, comprensivo della verifica di congruità di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve essere acquisito dalla stazione appaltante entro e non oltre dieci giorni dalla predetta conclusione.

---

## **Art. 24**

### **24.1**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

---

### **24.2**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e gli interventi che promuovono il risparmio e il riuso della risorsa idrica nei processi produttivi, anche attraverso strumenti premiali e sistemi di certificazione dell'efficienza idrica, quali i cosiddetti «certificati blu», finalizzati a incentivare interventi di efficientamento e riutilizzo della risorsa idrica."

---

### **24.3**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", con particolare riguardo agli interventi localizzati in territori caratterizzati da elevata esposizione a siccità e alluvioni, sulla base degli indicatori e degli scenari climatici disponibili presso le amministrazioni competenti."

---

### **24.4**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e la capacità degli interventi di conseguire una riduzione delle perdite idriche e di incrementare la resilienza delle infrastrutture agli eventi climatici estremi, anche attraverso soluzioni di riuso, accumulo e raccolta delle acque meteoriche."

---

## 24.5

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: "13-bis. Al fine di sostenere il completamento funzionale delle opere di canalizzazione e della galleria di derivazione per l'utilizzo della diga della Castagnara, alla regione Calabria sono corrisposte le risorse di cui al comma 2, nel limite di spesa complessiva di euro 10.000.000 euro, anche al fine di destinare i proventi della vendita di energia prodotta all'abbattimento dei costi irrigui per le imprese agricole locali e allo sviluppo delle strutture turistiche ecosostenibili."*

---

### 24.0.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 24-bis.**

*(Fondo per la riqualificazione e la rigenerazione dei piccoli siti)*

1 Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi relativi all'Investimento 2.4 «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte» della Missione 1, Componente 3, del PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato dalle eventuali risorse, derivanti dalle riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR e al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente nel quale confluiscono anche le risorse rinvenienti dalla eventuale rimodulazione degli interventi.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente, in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione dei piccoli siti, alla realizzazione degli interventi finalizzati al recupero architettonico-funzionale e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri

e le modalità di assegnazione delle risorse e le procedure di erogazione delle stesse per le finalità di cui al comma 3.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **24.0.2**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico metropolitano - Linea 2 Torino - Tratto Anselmetti-Orbassano)*

"1. Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

---

## **Art. 25**

### **25.0.1**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parità di genere» della Missione 5, Componente 1, del PNRR)*

1. Al fine di rafforzare e implementare pienamente il Sistema di certificazione della parità di genere di cui all'Investimento 1.3 della Missione 5, Componente 1, del PNRR, a decorrere dal 1° luglio 2026, l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali è consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, solamente se in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, all'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2027, le aziende pubbliche e private che impiegano almeno duecentocinquanta dipendenti sono tenute a dotarsi della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 46-*bis* è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 46-ter.**

*(Rapporto sulla rappresentanza di genere)*

1. Il datore di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti per il terzo esercizio consecutivo è tenuto a redigere un rapporto, da pubblicare annualmente nel sito *internet* dell'azienda, sulla situazione della rappresentanza maschile e femminile nella dirigenza e nei componenti degli organi direttivi, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ciascun sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento all'interno della dirigenza e di ciascuno degli organi di cui al comma

1. Tale percentuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2030, in misura non inferiore al 40 per cento.

3. Le aziende pubbliche e private che non rispettino le soglie percentuali di cui al comma 2 sono tenute a inserire nel rapporto di cui al comma 1 le previsioni di allineamento alle soglie di misurazione degli indicatori chiave di prestazione previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) il 16 marzo 2022.

4. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1, in conformità con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto, definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso comprendere:

*a)* il numero dei dirigenti e dei componenti degli organi direttivi di sesso femminile e di sesso maschile, le differenze tra le retribuzioni divise per sesso, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascuno. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del dirigente o del componente dell'organo direttivo, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre con la specificazione del sesso, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

*b)* le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera».

---

## Art. 26

### 26.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole: , sentite le altre autorità competenti, con le seguenti: ovvero le altre autorità di regolazione competenti nel caso di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma*

1, lettera d), e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la parola: «effettua» è sostituita dalla seguente: «effettuano»;

*Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non trovano applicazione i commi 1-*ter* e 1-*quater*. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*.».

---

## 26.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c) dopo le parole: "rapporto tra personale" aggiungere la seguente: "dipendente;"*.

Conseguentemente dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-*bis*) l'applicazione e il rinnovo nei tempi delle loro decorrenze dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

---

## 26.3

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c) dopo le parole: rapporto tra personale aggiungere la seguente: dipendente;*

*Conseguentemente dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-*bis*) l'applicazione e il rinnovo nei tempi delle loro decorrenze dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

---

## 26.4

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché al rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente."*

---

## 26.5

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alla corretta applicazione del CCNL;"*

---

## 26.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 32, comma 1, le parole: «nonché gli articoli 29, 30 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli articoli 29 e 31» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ricognizione di cui all'articolo 30 è effettuata ai sensi della normativa di settore e delle misure regolatorie adottate dell'Autorità di regolazione dei trasporti.»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 48, comma 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è effettuata ai sensi della normativa di settore e delle misure regolatorie adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.».*

---

## 26.7

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 2, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2026" con le seguenti: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto".*

---

## 26.8

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Sopprimere il comma 3.*

---

## 26.9

PAITA

*Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della contrattualizzazione degli erogatori di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, e di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La contrattualizzazione di cui al comma 1-*bis* prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati sul territorio in cui insiste l'accreditamento per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste d'attesa nella banca di accreditamento, in deroga ai tetti di spesa di cui al decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».

## 26.10

PAITA

*Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della individuazione degli erogatori con cui stipulare gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la definizione di un procedimento che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta tuttavia di salvaguardare i livelli occupazionali, gli investimenti effettuati per il miglioramento e la qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari e la continuità assistenziale quale presa in carico del paziente per completezza del percorso di cura, articolata per coerenza disciplinare, prossimità e correlate fragilità. Al fine di evitare una frammentazione delle modalità operative di individuazione degli erogatori a livello regionale, nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si provvede all'elaborazione di uno schema-tipo a valenza nazionale recante le indicazioni dei principali contenuti, delle caratteristiche e dei requisiti dei procedimenti di individuazione dei contraenti, con particolare riferimento alla definizione di una congrua periodicità di svolgimento degli stessi, comunque non inferiore a cinque anni, e al divieto di sconti sulle tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni.»;

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si prevede un sistema premiale che valorizzi l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni in regime di accreditamento;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nelle singole branche disciplinari di accreditamento;

d) all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».

---

## **26.11**

PAITA

*Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».*

---

## **26.12**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: , i trattamenti retributivi e normativi previsti dai CCNL sottoscritti dalle parti comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

---

## **26.13**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: "la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità" con le seguenti: "l'appropriatezza assistenziale".*

---

**26.14**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera a), sopprimere le parole: "e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni"*

---

**26.15**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: "agli investimenti realizzati per" con le seguenti: "alla capacità di".*

---

**26.16**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*"b-bis) alla capacità di assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione sia per l'attività istituzionale sia per l'attività libero-professionale intramuraria, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;"*

---

**26.17**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché all'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici."*

---

**26.18**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

**26.19**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"3-*bis*. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accREDITAMENTO istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3-*ter*. Il decreto adottato ai sensi del comma 3-*bis* in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, e alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse

da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del *budget* e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.".

---

## 26.20

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico requisito necessario ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.

8-*ter*. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni comparativamente più rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private viene applicato quest'ultimo CCNL nelle more del predetto

rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.

*8-quater.* È condizione essenziale, preordinata all'accreditamento e alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo *8-quinquies*, comma *1-bis*, del presente decreto degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali medesimi eventualmente stipulati, il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.».

## 26.21

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo *8-ter*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dai *target* del PNRR per la Missione 6, Componente 1 Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" e Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" nonché per la Missione 6, Componente 2, Subinvestimento 1.1.1 "Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere *ex* articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020)", l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo, relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse, si intende rilasciata in capo all'azienda sanitaria competente contestualmente alla presentazione dell'istanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti minimi autorizzativi ai fini dell'adozione del provvedimento espresso. Sono altresì prorogati di ulteriori tre anni i termini, rispetto a quelli già previsti dal decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2015, in relazione agli obblighi di adeguamento in capo alle strutture sanitarie pubbliche, anche non ricomprese nel PNRR, fermo restando l'adozione di misure compensative per la mitigazione del rischio incendio»;

b) all'articolo *8-quater*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* In conformità a quanto disposto dall'articolo *8-ter*, comma *5-bis*, limitatamente agli interventi PNRR ivi individuati, l'accreditamento è

rilasciato in capo all'azienda sanitaria competente, contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso».

---

## 26.22

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

"3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza nonché l'adozione di un piano di controlli ove siano indicati il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo, le modalità di conduzione dei controlli nonché i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo."

---

## 26.23

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente alla struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, all'elenco dei soggetti autorizzati, agli esiti delle attività ispettive e ad un piano dei controlli."

---

## 26.24

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-*bis*. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza nonché le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni."

---

**26.25**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."

---

**26.26**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

"3-bis. La struttura sanitaria e socio-sanitaria privata che abbia stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti e, in ogni caso, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio. Alle aziende che violano il divieto del presente comma è revocato l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992."

---

**26.27**

PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 1-bis, primo periodo, della legge 5*

agosto 2022, n. 118, la parola: «prioritariamente» è sostituita con la seguente: «esclusivamente».

---

## 26.28

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

"3-bis. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che abbiano stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente qualora abbiano adottato un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettino una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violino le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscano che la prestazione sanitaria non sia più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria."

---

## 26.29

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. La stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può in ogni caso essere fatta con le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale e che non abbiano garantito o non siano in grado di garantire la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria."

---

### 26.30

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«3-bis. Il rinnovo contrattuale del personale sanitario è un requisito per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

---

### 26.31

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), numero 1), capoverso comma 1-*bis*, primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la parola: «prioritariamente» è sostituita con la seguente: «esclusivamente».»

---

### 26.0.1

PAITA

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni urgenti per gli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e».

2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 nei territori di cui al comma 1 del citato articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 25986/2025.

3. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aggiornato il citato provvedimento protocollo n. 25986/2025 al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della comunicazione integrativa di cui al comma 2.

---

## **26.0.2**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni urgenti per gli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e».

2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 nei territori di cui al comma 1 del citato articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 25986/2025.

3. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aggiornato il citato provvedimento protocollo n. 25986/2025 al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della comunicazione integrativa di cui al comma 2.

---

## **Art. 27**

### **27.1**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.*

---

### **27.2**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "accordi sottoscritti" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

---

### **27.3**

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi;.*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di cui al primo periodo, in caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, è prorogabile di ulteriori 60 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure integrative per il sostegno al rinnovo dei macchinari agricoli, anche attraverso il rifinanziamento dei bandi per la meccanizzazione agricola previsti dal PNRR.*

---

#### **27.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi.*

---

#### **27.5**

PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della misura relativa allo sviluppo dell'agrivoltaico di cui all'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i soggetti titolari di progetti agrivoltaici risultati aggiudicatari delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono presentare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., su base volontaria, specifica istanza di accesso al contributo in conto capitale previsto per la misura agrivoltaica, fermo restando il mantenimento del regime tariffario già riconosciuto nell'ambito delle procedure di cui al medesimo decreto ministeriale. Nell'accoglimento dell'istanza il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. verifica la compatibilità dei medesimi progetti con i requisiti previsti dalla citata misura del PNRR nonché il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente, al comma 8, lettera a), dopo le parole: dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti aggiungere le seguenti: , nonché dell'obbligo per i soggetti beneficiari di comunicare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. l'avvio dei lavori entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di concessione, mediante trasmissione della documentazione attestante l'effettivo inizio delle attività realizzative.*

---

#### **27.6**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. I provvedimenti abilitativi comunque denominati e le soluzioni di connessione alla rete rilasciate dai gestori di rete e accettate dai proponenti relative agli impianti rientranti nei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 mantengono validità, ai soli fini della realizzazione dei medesimi*

impianti, fino al termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6."

---

### **27.7**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ulteriori sessanta giorni aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

---

### **27.8**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il comitato indipendente di cui al comma 7, inoltre, ha compiti di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il rispetto dei tempi, dei diritti dei lavoratori, del principio di Dnsh e degli obiettivi climatici e di giusta transizione. Per garantire l'effettiva terzietà del comitato, la trasparenza delle scelte e una *governance* democratica e partecipata, la composizione del comitato dovrà assicurare una presenza rappresentativa di parti sociali, enti locali, società civile organizzata, mondo accademico e della ricerca.*

---

### **27.9**

PAITA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono essere costituite in forma di società di capitali benefit ai sensi dell'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La conformità al modello previsto dall'articolo 2, numero 16, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è garantita dall'integrazione statutaria dell'oggetto sociale con le finalità di beneficio ambientale, economico e sociale di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, assicurando che lo scopo di lucro non risulti prevalente rispetto a quello di utilità collettiva.

8-ter. Le comunità energetiche rinnovabili costituite come società benefit devono prevedere nei propri statuti: a) meccanismi che garantiscano

il controllo effettivo esclusivamente ai soggetti individuati dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) obbligo di redazione e pubblicazione della relazione annuale sull'impatto generato, con specifica rendicontazione dei benefici economici distribuiti ai membri vulnerabili o a basso reddito.

*8-quater.* Le configurazioni esistenti che operano come produttori terzi possono trasformarsi in comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit previa delibera assembleare di adeguamento statutario. *8-quinquies.* Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. adegua le procedure tecnico-operative per l'accesso agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit."

---

## 27.10

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.

---

## 27.11

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*"8-bis.* Con riferimento al Programma di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti in impianti di produzione di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la disponibilità di risorse PNRR e di altre risorse del pro-

prio bilancio, da destinare ai progetti che, avendone i requisiti, hanno presentato domanda entro il previsto termine dal relativo bando della società GSE e non ottengono il contributo per insufficienza delle risorse del Programma di sovvenzione. Al medesimo scopo possono essere destinate risorse regionali, per l'erogazione di contributi a progetti, localizzati nei rispettivi territori."

---

## **27.12**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati."

---

## **27.13**

PAITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:* "8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati."

---

## 27.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-*bis*. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure integrative per il sostegno al rinnovo dei macchinari agricoli, anche attraverso il rifinanziamento dei bandi per la meccanizzazione agricola previsti dal PNRR.

---

## 27.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-*bis*.**

*(Disposizione in materia di comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici - GSE. S.p.A., la società Terna, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di

attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: «fino a 200 kW», ovunque sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;

*b*) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

---

## Art. 28

### 28.1

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) all'articolo 2:*

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 per cento»;

2) il comma 4 è soppresso.

---

## 28.2

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: fino al 30 per cento..*

---

## 28.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso.*

---

## 28.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono resi strutturali a decorrere dall'anno 2026. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite complessivo non inferiore a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Cipess provvede, con propria delibera, all'assegnazione delle risorse sulla base di programmi pluriennali presentati dai soggetti beneficiari secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuati dall'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

---

## 28.5

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali esistenti e di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture,*

nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati."

---

## 28.6

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al fine di sostenere gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico nonché a salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati."

---

## 28.7

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, all'articolo 242, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

---

## 28.8

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione co-

munitaria 2014-2020, all'articolo 242, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»."

---

## **28.9**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»."

---

## **28.10**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

---

## **28.11**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Ai Comitati tecnici di indirizzo e vigilanza, previsti nella *governance* degli Accordi per la coesione 2021-2027 sottoscritti con le amministrazioni regionali e centrali per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, partecipano anche le parti sociali.

---

### **28.0.1**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Bonifiche e rigenerazione industriale)*

1. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati e di recupero delle aree industriali dismesse costituiscono priorità nell'ambito degli investimenti finanziati con risorse della politica di coesione e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla rigenerazione produttiva dei territori, allo sviluppo delle filiere dell'economia circolare e alla creazione di occupazione qualificata.

---

### **28.0.2**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Integrazione tra politiche di coesione e Zona economica speciale unica)*

1. Gli interventi finanziati con risorse della politica di coesione e del Fondo per lo sviluppo e la coesione concorrono al rafforzamento delle filiere produttive localizzate nelle aree ricomprese nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

2. Le amministrazioni competenti favoriscono la complementarità tra incentivi agli investimenti produttivi e programmi di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alle filiere industriali strategiche e alla transizione ecologica.

---

## **Art. 29**

### **29.1**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **29.2**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

### **29.3**

PAITA

*Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «0,8 per mille». Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti: "«a euro 50.000». 2-ter. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n.199, la lettera c) è soppressa."*

---

### **29.4**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000».*

---

## 29.5

PAITA

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Conseguentemente:*

a) al comma 6, sopprimere la seguente parola: sovrapposizioni,;

b) al comma 7, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: nonché le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Con decreto adottato dal Ministro della salute, sentita la COVIP, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente dell'ente di cui al comma 4, riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

---

## 29.6

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Sopprimere i commi da 3 a 8.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale.*

---

## 29.7

PAITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la COVIP tiene conto dei seguenti principi:*

a) le forme di assistenza sanitaria complementare, in una logica di sussidiarietà con il Sistema nazionale sanitario, costituiscono uno strumento funzionale per la politica sanitaria, anche al fine di poter assistere un maggior numero di cittadini;

b) l'attività dei fondi sociosanitari sia conforme ai principi ispiratori del sistema nazionale sanitario;

c) la trasparenza nelle azioni e nelle attività dei fondi sociosanitari verso i propri assistiti;

d) la mutualità e la solidarietà tra gli iscritti.

I principi di cui alle lettere a), b), c) e d) ispirano la prevista riforma della sanità integrativa. La vigilanza opera limitatamente ai profili organizzativi, di governance, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza. La vigilanza di cui al presente comma ha lo scopo di assicurare la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione nonché il buon funzionamento del sistema di assistenza. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sulle forme di assistenza complementare, e sulle loro attività, sono finalizzate a garantire altresì l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile. Restano ferme le competenze previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni intervenute, ivi inclusi i decreti ministeriali attuativi. Presso la COVIP, è istituito il Registro unico nazionale dei fondi sanitari. Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Per le finalità di cui al presente comma, la COVIP costituisce una apposita area di vigilanza riservata ai soggetti individuati dal comma 4, costituita da personale con idonea qualificazione. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.";

*b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:*

a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) gli enti e le casse aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia giuridica, gestionale e finalizzate, in via esclusiva e principale, all'erogazione di presta-

zioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

Restano in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma:

1) le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS;

2) le società di mutuo soccorso vigilate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.";

c) *sostituire il comma 5 con il seguente*: «Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

a) tiene il Registro unico nazionale dei fondi sanitari;

b) verifica la soglia delle risorse vincolate e relativi adempimenti ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2009 nonché svolge le funzioni di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022;

c) vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governance;

d) esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate;

e) vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, nonché la rendicontazione;

f) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nel rispetto dei sistemi di governance, delle dimensioni e delle forme assunte dai soggetti del precedente comma 4;

g) esercita i poteri ispettivi e di intervento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità;

h) per i profili attinenti alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alle convenzioni con strutture pubbliche, private o accreditate, la COVIP si avvale del supporto tecnico dell'Agenas, che esprime parere obbligatorio ai fini della verifica di coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e

regionale, restando ferma la competenza decisionale della COVIP per i profili organizzativi, finanziari e di trasparenza.";

*d) sopprimere il comma 6;*

*e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In attuazione e nel rispetto del decreto di cui al comma 8, con regolamento della COVIP, da adottare, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (OFSI), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, entro il 28 febbraio 2027, sono definite le istruzioni di vigilanza, nonché le disposizioni attuative del decreto di cui al comma 8. Per assolvere i compiti di cui al presente articolo, sono adottati dalla COVIP provvedimenti di carattere generale. Il regolamento e i provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.»;*

*f) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute, competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi Sanitari Integrativi (OFSI), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e delle diverse forme e delle diverse qualifiche assunte dai soggetti di cui al precedente comma 3, sono adottati:*

a) il funzionamento del Registro Unico Nazionale dei Fondi Sanitari e il rapporto con altri albi o registri presso altre autorità o istituti di vigilanza o ministeri;

b) gli schemi di rendicontazione;

c) le regole di trasparenza e di informativa agli iscritti;

d) gli schemi di statuto;

e) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

f) i requisiti patrimoniali, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

g) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti;

h) i principi e criteri del regolamento di cui al precedente comma 7;

i) i principi e criteri della vigilanza esercitata dalla COVIP;

l) le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governance, dei sistemi di rendicontazione e l'iscrizione al registro, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.";

*g) sostituire il comma 11 con il seguente: «11. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro; per tali fondi, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. Per i soggetti di cui al comma 3 già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione al presente registro, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 o al registro unico nazionale del Terzo settore è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al presente registro. Nel periodo di sospensione, i predetti soggetti non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dell'avvenuta iscrizione al presente registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente o al registro unico nazionale del Terzo settore. Il registro assolve anche alle finalità dell'attuale Anagrafe dei fondi sanitari, istituita con decreto ministeriale 31 marzo 2008 e successive modificazioni.»*

---

## 29.8

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 e affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati."

---

## 29.9

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Sono vietate le campagne pubblicitarie delle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento."

---

## 29.10

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo."

---

## 29.11

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. L'albo di cui al comma 5, lettera a), nonché l'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2008, sono pubblici e sono integralmente consultabili da chiunque nel sito internet istituzionale della COVIP e del Ministero della salute, anche con riferimento agli statuti, i bilanci e ad ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente alla COVIP e al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie."

---

## 29.12

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. I soggetti di cui al comma 4 che forniscono le prestazioni sanitarie e sociosanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito."

---

### 29.13

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7, sostituire l'alinnea con la seguente: "Con regolamento da adottare, entro il 28 febbraio 2027, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti";*

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 è corredato di relazione tecnica ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di DPCM alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il DPCM può essere comunque adottato."

---

### 29.14

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "d-bis) le misure finalizzate ad assicurare la stabilità della gestione economica e le condizioni per accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile."*

---

### 29.15

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "d-bis) le modalità operative e di erogazione delle prestazioni, esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie."*

---

**29.16**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. Il Regolamento di cui al comma 7 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il DPCM può comunque essere adottato."

---

**29.17**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. I soggetti di cui al comma 4 operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Gli stessi assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile."

---

**29.18**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, i soggetti di cui al comma 4 possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni

sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito."

---

### **29.19**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-ter. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dal 1° luglio 2026» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto alla lettera c) del comma 201 la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027».

---

### **29.20**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"8-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a riordinare i benefici e le agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata dai soggetti di cui al comma 4, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano riservato una quota delle proprie risorse annue pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA e una quota pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. I benefici fiscali e di qualsiasi genere possono essere riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 che operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie."

---

### 29.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)*

1. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».

---

### 29.0.2

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 29-bis.**

*(Misure urgenti di supporto dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili finanziati con risorse del PNRR)*

1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore delle cooperative sociali operanti nel territorio della Regione Piemonte, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri del presente comma, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 29.0.3

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 29-bis.**

*(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)*

1. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che erogano forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie e sociosanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2. I soggetti di cui di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto riservano una quota delle proprie risorse annue:

*a)* pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

*b)* pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

3. I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Gli stessi assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.

5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa

non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.

6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.

7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a riordinare i benefici e le agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano riservato una quota delle proprie risorse annue pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA, e una quota pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. I benefici fiscali e di qualsiasi genere possono essere riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie.

---

#### **29.0.4**

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 29-bis.**

*(Misure urgenti di supporto dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili finanziati con risorse del PNRR)*

1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore delle cooperative sociali, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **Art. 30**

#### **30.1**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.*

---

### 30.2

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: dei provvedimenti.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro competente per materia, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 sulla base di priorità coerenti con obiettivi e traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento: alla gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia; alla piena realizzazione degli *standard* strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla Riforma 1.1 «Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale» della Missione 6, Componente 1, del PNRR; alla piena realizzazione della Riforma 1.1 «Legge quadro sulla disabilità» della Missione 5, Componente 2, del PNRR; alla piena realizzazione della Riforma 1.2 «Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti» della Missione 5, Componente 2, del PNRR; alla stabilizzazione del personale assunto nelle pubbliche amministrazioni a tempo determinato o con altre forme contrattuali per la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR.

*4-bis.* L'individuazione degli interventi e delle priorità sono definiti preventivamente, sentiti gli enti territoriali competenti e i rappresentanti delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

---

### 30.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le risorse assegnate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, sulle quali sussistano obbligazioni giuridicamente vincolanti rendicontate, restano nella disponibilità degli stessi soggetti attuatori.

### 30.4

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, si provvede alla riassegnazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3, anche mediante rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, esclusivamente in favore di interventi coerenti con le finalità originarie delle misure cui le medesime risorse afferivano e insistenti nei medesimi territori. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato."

---

### 30.5

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: ", previo atto di indirizzo delle Camere,".*

---

### 30.6

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore degli interventi del PNRR finalizzati al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR,;*

*al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.*

### 30.7

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da:* in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* prioritariamente in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento,;

*al comma 5, alinea, sostituire le parole:* dispone prioritariamente *con le seguenti:* fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.

---

### 30.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da:* in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* prioritariamente in favore degli interventi del PNRR finalizzati alla riduzione dei tempi dei processi civili, attraverso il potenziamento e la valorizzazione del personale, l'organizzazione degli uffici e la completa digitalizzazione;

*al comma 5, alinea, sostituire le parole:* dispone prioritariamente *con le seguenti:* fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.

---

### **30.9**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per gli stralci funzionali e le opere complementari relativi agli interventi degli Investimenti 1.2,1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

---

### **30.10**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per gli stralci funzionali e le opere complementari relativi agli interventi degli Investimenti 1.2,1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

---

### **30.11**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) delle autorizzazioni di spesa per il Ministero dell'istruzione e del merito per la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per interventi non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori, per i quali sia stata presentata, entro la data del 30 giugno 2026, una rendicontazione degli stati di avanzamento pari o superiore al 50 per cento delle opere da realizzare.

---

### **30.12**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna missione in cui si articola il PNRR, dei *target* necessari per il riconoscimento delle

rate di rimborso delle risorse PNRR in favore dell'Italia, le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore, ancorché l'intervento non sia concluso entro la data del 30 giugno 2026, rimangono nella disponibilità del medesimo, purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'intervento possa concludersi entro il 30 giugno 2028. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si procede, per ciascuna missione, alla ricognizione delle iniziative per le quali sussistono alla data del 30 giugno 2026 obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### 30.13

MISIANI, NICITA, MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna misura di investimento in cui si articola il PNRR, dei traguardi e degli obiettivi declinati a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e dell'erogazione dell'ultima *tranche* di pagamento da parte della Commissione europea in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore, rimangono nella disponibilità del medesimo, ancorché l'intervento non abbia contribuito, per non essersi concluso nei termini assegnati, al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali, purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti e purché l'ultimazione dei lavori, la consegna dei beni nelle forniture o lo svolgimento del servizio possano essere certificati entro il 30 giugno 2028. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si procede, per ciascuna missione, alla ricognizione delle iniziative per le quali sussistono alla data del 30 giugno 2026 obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti

attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da individuare nel medesimo decreto.

---

### **30.14**

LORENZIN, MISIANI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna misura di investimento in cui si articola il PNRR, dei traguardi e degli obiettivi declinati a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e dell'erogazione dell'ultima *tranche* di pagamento da parte della Commissione europea in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si provvede ad una ricognizione degli interventi che non hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali, per non essersi conclusi nei termini assegnati, da parte di ciascun soggetto attuatore ed alla definizione dei criteri per il mantenimento in capo al soggetto attuatore medesimo delle risorse già assegnate e necessarie per il completamento dell'intervento purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti, fermo restando che l'ultimazione dei lavori, la consegna dei beni nelle forniture o lo svolgimento del servizio possano essere certificati entro il 30 giugno 2028. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce altresì le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da individuare nel medesimo decreto.

---

### **30.15**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «e 2026» sono soppresse. Le risorse rinvenienti dalla soppres-

sione di cui al primo periodo, nonché gli eventuali residui per gli anni 2023, 2024 e 2025 del medesimo Fondo, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

### **30.16**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"11-*quater*. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica di luoghi pubblici e privati aperti al pubblico contaminati da amianto, il Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. 11-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

11-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **30.17**

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"11-*quater*. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---